



**A CASA
FACCIAMO
I CONTI**



Federconsumatori
Difendiamo valori, tuteliamo diritti

Progetto "A casa facciamo i conti"
Realizzato da Federconsumatori APS e finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5"

Sommario

1. A chiedere un prestito oggi ci vuole coraggio. Ma la battaglia non è persa.

1.1 ACCESSO AL CREDITO: CREDITO AL CONSUMO E MICROCREDITO

1.2 IL MICROCREDITO

2. Stipula di un mutuo. C'è sempre una via d'uscita.

2.1 I MUTUI

3. Attraverso la previdenza puoi guardare con fiducia al futuro.

3.1 LA PREVIDENZA IN ITALIA – BREVE EXCURSUS

3.2 I PILASTRO: LA PREVIDENZA PUBBLICA DI CARATTERE OBBLIGATORIO

3.3 II PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA

3.4 III PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE

3.5 ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.6 TFR IN AZIENDA O CHE CONFLUISCE IN UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?

3.7 LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI

3.8 TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

3.9 CUMULO

4.0 Risorse Aggiuntive

4.1 CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

4.2 DISTRIBUTED LEDGER O "BLOCKCHAIN"

4.3 RISCHI LEGATI ALLE CRIPTOVALUTE

4.4 COME PROTEGGERSI DALLE TRUFFE IN MATERIA DI CRIPTOVALUTA

4.5 INVESTIMENTI E FINANZA SOSTENIBILE

4.6 L'ACCESSO AL CREDITO IN UN'OTTICA DI GENERE: PARITÀ O DISUGUAGLIANZA?

4.7 LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ:

COME LE AZIENDE POSSONO RISPETTARE IL TERRITORIO

1. A chiedere un prestito oggi ci vuole coraggio. Ma la battaglia non è persa.

Se vuoi accedere allo strumento del credito ci sono tre aspetti chiave che possono aiutarti a vincere la battaglia: comprensione dei prodotti di credito, gestione della finanza personale, e costruzione di un buon punteggio di credito.

1.1 ACCESSO AL CREDITO: CREDITO AL CONSUMO E MICROCREDITO

Tra le varie modalità di accesso al credito, ne esiste una che si sta sempre più diffondendo e che consente ai consumatori di poter ottenere un finanziamento per soddisfare bisogni personali, che riguardano la vita privata e familiare. In questo caso, si parla di credito al consumo.

Tale forma di credito riguarda il “consumatore”, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Se il finanziamento serve per acquistare qualcosa, come ad esempio un computer, un’automobile, utilizziamo il termine di prestito finalizzato. Se invece il finanziamento viene richiesto perché si ha necessità di avere del denaro liquido, utilizziamo il termine di prestito non finalizzato. Sono escluse dal c.d. credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali. Il finanziamento si può richiedere a un soggetto finanziatore. Trattasi di banche e società finanziarie autorizzate. Il finanziatore può anche servirsi di agenti e mediatori creditizi che vengono denominati intermediari del credito. Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per poterlo ottenere però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Tale aspetto prende il nome di “merito creditizio” e ciò viene valutato dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Prima di concludere il contratto di finanziamento o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il soggetto finanziatore è tenuto a raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare delle banche dati, sia pubbliche (Centrale

dei Rischi) che private (SIC - Sistema di Informazioni Creditizie) che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, come un finanziamento rifiutato o inadempimenti nel pagamento delle rate.

Nel credito al consumo, si differenziano diverse forme di finanziamento. Le più diffuse sono:

- 1) il prestito non finalizzato (tra cui il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento);**
- 2) l'apertura di credito in conto corrente;**
- 3) la carta di credito revolving;**
- 4) il prestito finalizzato.**

1) Prestito non finalizzato o prestito personale. Viene concesso per soddisfare esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio della mancata restituzione degli importi erogati, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione e/o una polizza assicurativa.

Il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento. La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore. I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

2) Apertura di credito in conto corrente. L'istituto di credito si mette a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre, sulle somme utilizzate, paga solo gli interessi indicati nel contratto. Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

3) Prestito con carta di credito revolving (c.d. credito rotativo). Con la carta di credito revolving il titolare della carta ha a disposizione uno strumento di pagamento e riceve anche un vero e proprio

prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido. Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore. Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questo importo può essere nuovamente speso utilizzando la carta.

4) Prestito finalizzato. È un finanziamento legato all'acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire sempre a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore avendo quest'ultimo una convenzione con una o più banche o società finanziarie.

Il credito al consumo ha un costo caratterizzato da interessi, commissioni (ad esempio costi per l'apertura della pratica e per la gestione del finanziamento) e altre spese (ad esempio imposte e assicurazioni). L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento". Tra gli indicatori esistenti per valutare il costo del finanziamento vi sono il TAN ed IL TAEG. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua. Esso non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG. I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile. **Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)**, espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e ciò permette di meglio comprendere quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche. *Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori.* Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei messaggi pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto.

Il finanziatore deve fornire al consumatore tutte le informazioni per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato. Egli deve consegnare, prima della conclusione del contratto, il modulo SECCI (Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori) che contiene tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare, nella maniera più trasparente possibile, l'offerta.

Il modulo deve indicare:

- Le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, il bene o servizio e il prezzo in caso di credito finalizzato, le garanzie)
- Le informazioni sui costi del credito: tasso di interesse e TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi e un esempio rappresentativo
- Altri aspetti come ad esempio: la consultazione di una banca dati, il diritto a ricevere una copia

del contratto prima della firma, il diritto di recesso, il rimborso anticipato, le conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate

- Le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (online o per telefono)
- Al fine di guidare il consumatore in una scelta consapevole, si rammenta che egli ha diritto:
- Di ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall'intermediario del credito tutte le informazioni necessarie per valutare le diverse offerte
- Di ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI
- Di ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall'intermediario del credito
- Di ottenere gratuitamente una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti
- Di essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l'indicazione della banca dati e degli elementi emersi
- Di essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito
- Di essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto
- Di ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare
- Di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno
- Di ricevere, per i contratti a tempo determinato gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito
- Di ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati e di chiedere al finanziatore la correzione/ cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati
- Di ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali e di rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto
- Di recedere dal contratto a tempo determinato senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione
- Di recedere in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato
- In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, di chiedere la risoluzione anche del contratto di credito e di ottenere la restituzione delle somme già versate
- Di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e di avere una riduzione dei costi del credito

1.2 IL MICROCREDITO

Il **microcredito** viene definito come **quel credito di piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale.**

In origine, il microcredito è stato utilizzato nei Paesi in via di sviluppo, dove ne hanno potuto usufruire persone emarginate e in condizioni di povertà che, attraverso tale tipo di strumento finanziario, hanno avuto modo di poter avviare piccole attività imprenditoriali o di far fronte a spese che altrimenti non avrebbero potuto sostenere.

Va rammentata l'esperienza di Muhammad Yunus, docente di economia del Bangladesh e fondatore di Grameen Bank letteralmente "Banca del villaggio". Durante la terribile carestia che colpì il Bangladesh nel 1974, si concesse un piccolo prestito (garantito personalmente con i soldi del Prof. Yunus) ad un gruppo di famiglie del villaggio di Jobra e di altri villaggi che circondavano l'Università di Chittagong, facendo sì che le stesse potessero fabbricare piccoli oggetti e venderli. I poveri debitori restituirono le somme prestate sempre e alle scadenze pattuite. La Banca ottenne un successo immenso e, nel 1983, la Grameen Bank è divenuta una banca indipendente. Per il suo impegno a favore dello sviluppo economico e dell'inclusione sociale, Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri, ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 2006.

In Italia, il microcredito è attualmente disciplinato dagli articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario (TUB, D. Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni) e dal Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014.

Per promuovere, monitorare, valutare e sostenere i progetti di microcredito, sia nazionali sia internazionali, è attivo l'Ente nazionale per il Microcredito (ENM).

L'Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, esso si occupa dell'attività di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari; si occupa dell'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza; dell'attività di promozione e sostegno dei programmi

di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale dell'Italia, dei Paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione.

Il microcredito, in quanto forma di finanziamento, può essere concesso non solo dagli operatori ex art. 111 TUB, ma anche da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Una particolare categoria di operatori del microcredito è costituita, poi, dagli operatori di finanza mutualistica e solidale. L'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito (ex art. 111 TUB) è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- Forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa
- Capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni
- Possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per i partecipanti al capitale
- Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed insussistenza di cause di sospensione dalla carica previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali
- Oggetto sociale esclusivo limitato all'attività di microcredito come definita dal D.M. n. 176/2014 e ai servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati
- presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi
- Gli operatori di finanza mutualistica e solidale devono essere costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e lo statuto deve prevedere che:
 - I partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci
 - L'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali
 - Siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari
 - La società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento
 - Per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione

In base alla normativa richiamata, si distinguono due tipologie di microcredito, quello imprenditoriale e quello sociale.

Il microcredito imprenditoriale serve a sostenere soggetti, in condizioni di temporanea vulnerabilità economica o sociale, che non sono in grado di fornire le necessarie garanzie per la restituzione del prestito e mira a favorire il diritto all'iniziativa economica delle persone. **Il c.d. "microcredito imprenditoriale", si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un'attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.**

I soggetti beneficiari sono lavoratori autonomi o microimprese, organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata o società cooperativa.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; società di persone, società a responsabilità limitata e semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

Il finanziamento ottenuto deve servire:

- All'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
- Alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
- Al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci
- Al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento

Le caratteristiche del finanziamento di microcredito imprenditoriale sono le seguenti:

- **Mutuo chirografario**
- **Durata massima 120 mesi (10 anni) incluso un eventuale periodo di preammortamento**
- **Importo massimo erogabile € 75.000, che si può estendere fino a € 100.000 per le SRL**
- **Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato), e per le**

operazioni di importo superiore a 50.000 euro garanzia al 60% per ogni finanziamento concesso In deroga, per le società a responsabilità limitata possono essere concessi finanziamenti fino a 100.000 anche assistiti da garanzie reali.

In aggiunta alla concessione del finanziamento, l'attività di microcredito implica l'erogazione, da parte di operatore specializzati, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

L'altro tipo di microcredito è quello sociale.

Con il termine *microcredito sociale* si intende fare riferimento ad un insieme di prodotti e servizi utili per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si offre un aiuto concreto a persone e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito e si cerca di diffondere la cultura della responsabilizzazione.

Come prevede la legge, l'attività di finanziamento è, in questo caso, finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una particolare condizione di vulnerabilità economica o sociale caratterizzata da:

- a) stato di disoccupazione
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

Le caratteristiche del microcredito sociale sono:

- **Importo massimo erogabile € 10.000**
- **Durata massima: 5 anni**
- **Nessuna garanzia reale**

Anche in questo caso, in aggiunta alla concessione del finanziamento, l'attività di microcredito im-

plica l'erogazione, da parte di operatori specializzati, di servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento.

2. Stipula di un mutuo. C'è sempre una via d'uscita.

Se vuoi trovare la strada giusta per l'accesso al mutuo ci sono 5 passi che devi fare: valutare la tua situazione finanziaria; risparmiare per garantire un piccolo anticipo, costruire un buon punteggio di credito, esplorare le diverse opzioni di mutuo e tutte le agevolazioni disponibili, leggere attentamente il contratto di mutuo.

2.1 I MUTUI

CHE COS'È UN MUTUO?

Con il termine mutuo si indica comunemente il **prestito che viene concesso da una banca per l'acquisto (o la ristrutturazione) di un immobile.**

Il contratto di mutuo, dunque, coinvolge due soggetti:

- a) il **mutuante**, cioè colui che eroga il denaro (o una quantità di beni fungibili);
- b) il **mutuatario** ovvero colui che si impegna alla restituzione dell'importo erogato.

I mutui si distinguono in:

- **ipotecari**, nei quali viene richiesta un'ipoteca, generalmente su di un immobile;
- **chirografari**, la sola garanzia è rappresentata dall'impegno al rimborso sottoscritto dal debitore.

Generalmente, il mutuo è a titolo oneroso, quindi chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro, oltre a provvedere al suo rimborso, deve corrispondere anche una quota di interessi che viene calcolata in base al tasso pattuito.

I REQUISITI PER OTTENERE IL MUTUO.

Prima di concedere un mutuo, l'istituto di credito valuta il **merito creditizio** del richiedente, ossia le sue capacità economiche, finanziarie e patrimoniali, di sostenere la restituzione del mutuo. Per effettuare tale verifica la banca si avvale anche di informazioni ottenute tramite la consultazione di **banche dati**. In particolare, viene valutato il rapporto tra reddito e rata del mutuo: in genere **la**

rata non deve superare un terzo del reddito per garantire che il rimborso del mutuo sia sostenibile nel tempo. Inoltre, la banca valuta il **valore dell'immobile** per il quale è richiesto il mutuo.

Solitamente, l'importo del mutuo non supera l'80% del valore dell'immobile, stabilito in base alla perizia di un tecnico, generalmente nominato dalla banca.

Solo in alcuni casi specifici i mutui vengono concessi anche per importi eccedenti l'80% del valore dell'immobile: potranno, però, essere richieste maggiori garanzie o applicate condizioni economiche più svantaggiose.

Pertanto, è sempre consigliabile richiedere alla banca una **valutazione preliminare di fattibilità** sul mutuo prima di effettuare una proposta di acquisto: in questo modo si evita di esporsi per acquisti potenzialmente non finanziabili.

COSA VALUTARE PRIMA DI RICHIEDERE UN MUTUO?

I principali elementi da valutare prima di richiedere un mutuo sono:

- l'**importo complessivo del finanziamento** e della **singola rata**;
- il **tasso** applicato al mutuo, ossia il costo del finanziamento;
- la **durata** del mutuo;
- le **spese notarili** e le **ulteriori spese per la concessione e la stipula del mutuo** (istruttoria della pratica, perizia dell'immobile, assicurazione obbligatoria incendio e scoppio).

È bene ricordare che quando si richiede un mutuo, per valutare correttamente la proposta della banca è importante leggere con attenzione le **informazioni generali relative al prodotto offerto** contenute nell'**IGCIC** (Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori).

La banca, inoltre, acquisite dal cliente tutte le informazioni, consegna il **Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES)**, ovvero un modulo che contiene informazioni personalizzate sul mutuo, utili per confrontare le diverse offerte sul mercato.

Prima di concludere il contratto di mutuo il cliente ha diritto ad un periodo di sette giorni, durante il quale l'offerta resta ferma e vincolante per la banca.

IL TASSO DI INTERESSE.

Il tasso d'interesse applicato ad un mutuo è composto da:

- a) **Il parametro di riferimento**, cioè un **tasso interbancario utilizzato nei Paesi della UE** che **esprime il costo del capitale finanziario all'ingrosso**. Per i tassi variabili può essere l'**Euribor** o il **tasso BCE**, mentre per i mutui a tasso fisso è l'**Eurirs**;
- b) lo **spread**, cioè la **maggiorazione percentuale che si aggiunge al parametro di riferimento**, che varia da una banca all'altra ed **esprime il margine applicato dall'istituto rispetto al costo all'ingrosso**.

Oltre a queste due componenti, è opportuno valutare con attenzione il **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)** ossia il tasso che **esprime percentualmente il costo complessivo del mutuo e permette di confrontare le diverse offerte di mutuo** presenti sul mercato. Il TAEG, infatti, tiene conto di tutte le spese connesse all'erogazione del mutuo. In caso di mutuo a tasso variabile l'indicazione del TAEG è riferita al momento di erogazione, in quanto i tassi di riferimento possono variare durante la vita del rapporto.

I tassi di interesse comunemente applicati al mutuo sono i seguenti:

- Tasso fisso, dove il tasso d'interesse rimane invariato per tutta la durata del mutuo, come l'importo delle singole rate.
- Tasso variabile, dove il tasso d'interesse previsto cambia nel tempo in base all'andamento del costo del denaro a cui è agganciato. Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse e di conseguenza l'importo delle rate variano in aumento o diminuzione, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento dei parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
- Tasso misto, il quale durante la vita del mutuo può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.
- Bilanciato, nel caso in cui il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.
- Variabile a rata fissa, il quale prevede una rata fissa nel tempo e le oscillazioni del tasso d'interesse determineranno un cambiamento nella durata del contratto che potrebbe ridursi o aumentare.

Per la scelta della tipologia di mutuo occorre quindi considerare la propria situazione familiare, patrimoniale e la propensione al rischio.

IL PIANO DI AMMORTAMENTO.

È il **piano di rimborso del mutuo** che indica l'importo, la **composizione delle singole rate** (quota capitale e quota interessi) e le relative **scadenze**.

Il piano di ammortamento evidenzia inoltre il **capitale residuo**, valore essenziale per la rinegoziazione o per procedere con l'estinzione anticipata del mutuo.

GLI ONERI ACCESSORI.

Oltre alle voci di spesa da sostenere nei confronti della banca (come, ad esempio, i costi per la concessione del mutuo: **istruttoria pratica, assicurazione incendio e scoppio**), il cliente deve sostenere alcuni oneri relativi ai servizi prestati da soggetti terzi (quali i corrispettivi previsti per il **perito** che valuta l'immobile, per il **notaio**, per l'eventuale **intermediario finanziario** qualora esistente, ed il costo dell'imposta sostitutiva). Tutti questi costi sono complessivamente riassunti nel TAEG.

Va evidenziato, però, che i premi assicurativi relativi a polizze facoltative, come ad esempio premorienza o perdita del posto di lavoro, non sono inclusi nel TAEG. Da questi contratti assicurativi, per i quali è sempre possibile indicare esplicitamente i beneficiari, è possibile recedere entro 14 giorni dalla loro sottoscrizione. Per le polizze obbligatorie ai fini della stipula del mutuo, a parità di coperture il cliente ha il diritto di sottoscrivere una polizza con una compagnia di sua fiducia.

TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Dopo l'istruttoria della pratica, la banca delibera la concessione del mutuo e acconsente alla stipula davanti ad un notaio di fiducia scelto dal cliente. Dopo la sottoscrizione del contratto, solitamente entro undici giorni, avviene l'erogazione delle somme.

I documenti necessari ed i tempi per ottenere il mutuo e l'erogazione delle somme sono indicati, caso per caso, nel **Prospetto Informativo Europeo Standardizzato**, che viene consegnato prima della scelta del mutuo sulla base delle caratteristiche reddituali e finanziarie del richiedente.

COSA SUCCEDE DOPO L'EROGAZIONE?

Dopo l'erogazione inizia il periodo di **rimborso del capitale**, tramite il pagamento delle rate pe-

riodiche concordate, che può essere effettuato anche tramite addebito su conti correnti in essere presso altri istituti. In caso di ritardo nel pagamento della rata, sono dovuti gli **interessi di mora**, calcolati in percentuale in base all'importo e al tempo trascorso.

In caso di ritardo continuato o di mancato pagamento delle rate, è opportuno rivolgersi alla propria banca per cercare una soluzione ed evitare segnalazioni negative che potrebbero intaccare il merito di credito o addirittura comportare il default e quindi il pagamento immediato dell'intero debito maturato. In caso di regolare pagamento del mutuo è possibile richiedere la sospensione, il taglio o lo spostamento delle rate, attivare le coperture assicurative sottoscritte oppure chiedere la rinegoziazione, ossia la modifica di elementi del contratto come la durata e il tasso di interesse che incidono sull'importo della rata mensile dovuta.

La normativa vigente prevede specifici strumenti in ordine alla tutela dei titolari di un mutuo, in particolare in merito alle agevolazioni a cui gli utenti stessi hanno diritto in alcune particolari circostanze. È opportuno sottolineare che, a prescindere dalle singole agevolazioni e dalle disposizioni dedicate, il mutuatario ha comunque sempre la possibilità di concordare con l'istituto di credito la sospensione e/o il prolungamento del mutuo ipotecario nonché l'applicazione di variazioni sulla tipologia e sulla misura del tasso di interesse.

1. La portabilità

È la **possibilità di spostare senza spese un mutuo e la relativa ipoteca da una banca ad un'altra**, che offre condizioni più vantaggiose in termini di spread, durata o tipologia di tasso. L'importo richiesto alla nuova banca è finalizzato esclusivamente all'estinzione del vecchio mutuo e di conseguenza non è possibile chiedere somme aggiuntive.

La portabilità **può essere esercitata anche senza il consenso della banca che ha concesso inizialmente il mutuo**. Inoltre, sia l'estinzione del mutuo sia l'accensione del nuovo sono esenti da spese. Prima di esercitare la portabilità, è comunque consigliabile informarsi presso la banca che ha erogato il mutuo, per valutare la possibilità di rinegoziarlo a condizioni economiche più vantaggiose. In caso di ritardo da parte della banca cedente nel procedere al passaggio del mutuo è riconosciuto un indennizzo per il mancato rispetto dei termini di legge.

2. Rinegoziazione

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l'obbligo per la banca di convertire il mutuo da tasso varia-

bile a tasso fisso quando il cliente ne faccia richiesta e senza che l'operazione implichi oneri a carico dell'utente. La rinegoziazione è subordinata a tre condizioni: importo del mutuo non superiore ai 200mila euro, ISEE del mutuatario non superiore a 35mila euro al momento della presentazione della richiesta e assenza di ritardi nei pagamenti delle rate precedenti.

3. Sospensione

Per le famiglie in particolari condizioni di difficoltà vigono misure di sostegno dedicate, grazie alle quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi con un prolungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello della sospensione stessa. L'agevolazione può essere attivata presso qualsiasi banca (poiché tutti gli istituti di credito aderiscono alla misura) senza presentazione dell'ISEE e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- Decesso o riconoscimento di handicap grave o invalidità civile del mutuatario;
- Perdita del posto di lavoro;

È altresì possibile chiedere di usufruire dell'agevolazione anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, tenendo presente che la durata massima del blocco delle rate non potrà essere superiore a 6 mesi se la sospensione dal lavoro/riduzione dell'orario è compresa tra 30 e 150 giorni, a 12 mesi se la sospensione dal lavoro/riduzione dell'orario è compresa tra 151 e 302 giorni e a 18 mesi se la sospensione dal lavoro/riduzione dell'orario è superiore a 303 giorni.

La sospensione del mutuo può essere richiesta per i mutui relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso, il cui ammontare non superi i 250mila euro, che siano in ammortamento da almeno un anno, che non godano di agevolazioni pubbliche né di polizze assicurative per la copertura delle rate sospese per le condizioni sopra indicate e per i quali, al momento della domanda, non si siano registrati ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi, non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto o non sia stata avviata una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. L'accesso alla procedura può essere effettuato compilando il modulo sul sito Consap da presentare presso l'istituto di credito secondo le modalità prevista da parte della banca stessa. La banca ha 10 giorni di tempo dall'acquisizione per trasmettere la domanda al Gestore, che a sua volta, entro 15 giorni dal ricevimento, rilascia il nullaosta alla

sospensione; entro i successivi 5 giorni dal ricevimento del riscontro da parte del Gestore, l'istituto di credito comunica al beneficiario l'attivazione della misura.

La sospensione non implica l'applicazione di commissioni o altre spese di istruttoria e gli interessi relativi al periodo di blocco si calcolano sulla parte di capitale residua, aggiungendosi al totale complessivo da pagare (non maturano interessi su altri interessi).

FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA.

A quanto già illustrato si aggiunge il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, volta appunto per favorire l'acquisto dell'abitazione principale. L'agevolazione prevede il rilascio di garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su muti ipotecati o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ovvero all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

L'accesso al Fondo non prevede vincoli di reddito, tuttavia è attribuita priorità alle richieste pervenute da:

- Giovani coppie: coniugi o conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo familiare da almeno due anni in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età al momento di presentazione della domanda
- Nucleo monogenitoriale con figli minori: genitore non coniugato né convivente con l'altro genitore di nessuno dei figli minori conviventi o soggetto separato, divorziato o vedovo convivente con almeno un figlio minore
- Giovani di età inferiore a 36 anni
- Conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari

Per i mutui a cui è assegnata priorità, è prevista la possibilità di applicare il tasso effettivo globale (TEG) al massimo in misura pari al tasso effettivo globale medio sui mutui (TEGM) rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al momento della presentazione della richiesta, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare le condizioni economiche più favorevoli applicate ai beneficiari nel quadro, appunto, dell'accesso al Fondo.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui non superiori a 250mila euro, destinati all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale purché non rientrino nelle categorie catastali A1, A8, A9

o con caratteristiche di lusso e il cui mutuatario non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo (tranne nel caso in cui il richiedente non abbia acquisito la proprietà per successione causa morte e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli). La richiesta può essere presentata compilando il modulo dedicato sul sito di Consap www.consap.it da presentare ad un istituto di credito/intermediario finanziario aderente (l'elenco è consultabile sullo stesso sito web del Gestore) unitamente ad un documento di identità. Una volta verificata la regolarità della documentazione presentata dal richiedente, l'intermediario finanziario/banca trasmette il modulo al Gestore, che ha 20 giorni di tempo per comunicare l'esito istruttorio della garanzia. Qualora il mutuatario presenti difficoltà nei pagamenti, anche nel quadro del Fondo la banca o l'intermediario finanziario ha la possibilità di adottare la sospensione delle rate nonché altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione. In caso di inadempimento, il Fondo liquida al finanziatore l'importo previsto dalla garanzia e agisce nei confronti del mutuatario per recuperare la somma in questione: l'utente, quindi, deve restituire interamente al Fondo quanto pagato.

AGEVOLAZIONI PER MUTUATARI UNDER 36

Il decreto Sostegni bis ha introdotto l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio e lungo termine per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 richiesti da parte di soggetti che nell'anno della stipula del finanziamento non avessero compiuto 36 anni e con ISEE non superiore a 40mila euro. L'ISEE da presentare deve essere richiesto prima della stipula del finanziamento, poiché deve risultare valido alla data del contratto dello stesso. E' altresì opportuno precisare che per i finanziamenti cointestati e relativi all'acquisto di un immobile ad uso abitativo, l'agevolazione si applica solo alla parte di finanziamento erogata all'utente che soddisfa i requisiti di età e di reddito.

3. Attraverso la previdenza puoi guardare con fiducia al futuro.

Iniziare a pensare alla previdenza in giovane età permette di affrontare con maggiore serenità e con la giusta preparazione le sfide finanziarie del futuro. Questo ti consentirà di mantenere uno standard di vita adeguato quando andrai in pensione.

3.1 LA PREVIDENZA IN ITALIA – BREVE EXCURSUS

Il sistema pensionistico pubblico in Italia è strutturato *secondo il criterio della ripartizione*: i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa.

In un sistema come questo, è necessario che il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi previdenziali) deve essere in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni che vengono corrisposte). Analizziamo alcune tappe salienti delle riforme che hanno modificato il sistema previdenziale in Italia, nel tentativo di mantenere in equilibrio il sistema.

Fino al dicembre del 1992, il lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. La pensione in pagamento veniva rivalutata tenendo conto dell'aumento dei prezzi e dell'innalzamento dei salari reali. Esperienze di previdenza complementare erano presenti per lo più solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse.

Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992)

Con tale riforma si innalza l'età per la pensione di vecchiaia.

Si estende, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione. La rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla sola inflazione (e non anche all'innalzamento dei salari reali). La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali.

Riforma Dini (L. 335/1995)

Con tale riforma si è passati dal regime retributivo a quello contributivo.

La differenza tra i due regimi è sostanziale:

- **Nel regime retributivo** la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoro-

re: essa dipende dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, **in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa**, che tendenzialmente sono le più favorevoli;

- **Nel regime contributivo**, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa.

Il passaggio dall'uno all'altro regime di calcolo è avvenuto in maniera graduale, distinguendo i lavoratori in base alla loro anzianità contributiva. Vi erano tre diverse situazioni:

1. I lavoratori che a fine 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva hanno mantenuto il regime retributivo;
2. Ai lavoratori che, fino a fine 1995, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni è stato attribuito il regime misto, cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi (**metodo contributivo pro-rata**);
3. Ai neoassunti dopo il 1995 è stato applicato il regime di calcolo contributivo. La pensione veniva poi rivalutata in base al tasso di inflazione.

Riforma Prodi (legge 247/2007)

Con la riforma Prodi del 2007, si sono introdotte le cosiddette "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati.

- Nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età);
- Dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età);
- Dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età).

Si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati ISTAT.

Legge 102/2009

Con tale legge vengono introdotte ulteriori innovazioni: dal 1 gennaio 2010, l'età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni. Dal 1 gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato dall'EUROSTAT;

Legge 214/2011 (Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) c.d. Riforma Fornero

A partire dal 2012, quindi, cambiano:

- Il regime di calcolo delle pensioni: il metodo contributivo pro rata si estende anche a coloro che, avendo maturato a dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi, potevano fruire del più favorevole regime retributivo; il pro rata si applica sui versamenti successivi al 31 dicembre 2011;
- I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, ferma restando l'anzianità contributiva minima di 20 anni:
- Per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi e per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l'età sale da 66 anni nel 2012 a 66 anni e 3 mesi nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 devono aver raggiunto 66 anni e 7 mesi di età;
- Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l'età sale a 62 anni ed è ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014 fino a tutto il 2015, a 65 anni e 7 mesi nel 2016 fino al 31 dicembre 2017, a 66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), dal 2012 al 2013 l'aumento dell'età è di tre anni e 6 mesi (si passa quindi da 60 a 63 anni e mezzo). La soglia sale ulteriormente a 64 anni e 9 mesi nel 2014 e 2015, per poi aumentare ancora dal gennaio 2016 a 66 anni e un mese; dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l'età richiesta è di 66 anni e 7 mesi.
- I requisiti contributivi per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità): per via dell'aumento dei parametri collegati al meccanismo della cosiddetta speranza di vita, i requisiti sono pari fino al 31 dicembre 2018 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal 2019 i predetti requisiti sono incrementati di ulteriori 5 mesi.

Le nuove norme non si applicavano per coloro che, entro il 31 dicembre 2011, avessero maturato i requisiti (età e contributi). Per costoro, continuavano ad applicarsi le norme precedenti.

Dal primo gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia diventa per tutti 67 anni. Il requisito anagrafico viene adeguato con periodicità biennale in funzione dell'incremento della speranza di vita.

Legge di bilancio per il 2017 (art. 1, co. 166 e ss., legge 232/2016)

Con tale legge sono state introdotte nuove misure che consentono ai lavoratori di anticipare il pensionamento rispetto alle normali scadenze di legge, nel limite massimo di 3 anni e 7 mesi.

Sono stati introdotti, in via sperimentale, due nuovi istituti:

- L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario). Consiste in un prestito agevolato da parte di banche/assicurazioni che hanno aderito a specifici accordi quadro stipulati tra il

Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro, e, rispettivamente, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici). Riguarda chi abbia compiuto 63 anni di età, maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e possa far valere almeno 20 anni di contributi. L'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale). Consiste in un'indennità;

- a carico dello Stato erogata dall'INPS a lavoratori che la legge ritiene meritevoli di particolare tutela (disoccupati, invalidi, coloro che assistono i disabili e gli addetti a lavori gravosi) e che abbiano compiuto 63 anni di età e possano fare valere almeno 30 anni di contributi. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata. Il tetto massimo erogabile è di 1.500 euro mensili.

Tali istituti riguardano i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), gli autonomi assicurati presso le gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) o presso la gestione separata dell'INPS che possono fare valere determinati requisiti. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

A partire dagli anni '90, dunque, sono state avviate delle riforme strutturali che hanno riguardato anche il settore pensionistico. Tali riforme hanno previsto:

- Un innalzamento dei requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all'età anagrafica sia all'anzianità contributiva;
- Che l'importo della pensione fosse collegato:

1. All'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite
2. Alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL)
3. Alla "speranza di vita" al momento del pensionamento

- Un cambiamento del sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato alla dinamica dei salari reali, ma soltanto all'andamento dell'inflazione;
- La creazione di un sistema di fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai loro bisogni in età anziana.

Attualmente, il nostro sistema previdenziale si basa su tre pilastri:

1) La previdenza pubblica;

- 2) La previdenza complementare collettiva;
- 3) La previdenza complementare individuale.

3.2 I PILASTRO: LA PREVIDENZA PUBBLICA DI CARATTERE OBBLIGATORIO

Il primo pilastro del sistema previdenziale italiano, al quale è tenuta a iscriversi la generalità dei lavoratori, è costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria.

Tale tipo di previdenza si articola in due settori:

- 1) Quello riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (meglio conosciuto con l'acronimo di INPS)
- 2) Quello, poi, destinato ai liberi professionisti, gestito dalle diverse Casse Professionali

La previdenza obbligatoria si basa, come già soprindicato, su un sistema di finanziamento definito a ripartizione. I lavoratori, durante la loro vita lavorativa, pagando i contributi, acquisiscono il diritto a conseguire la pensione nel momento in cui gli stessi cesseranno di lavorare. I contributi versati in un determinato anno vengono utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. Il sistema previdenziale italiano si fonda sul c.d. principio della domanda. Ciò significa che chi intende accedere ad una prestazione di carattere previdenziale deve presentare una specifica domanda all'ente previdenziale di riferimento, corredata della documentazione di volta in volta necessaria.

Il sistema della previdenza obbligatoria è suddiviso in base alla forma assicurativa a cui il lavoratore risulta iscritto:

A) AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti senza cassa professionale

B) Forme Esclusive dell'AGO, a cui è iscritta la generalità dei dipendenti pubblici a seguito della soppressione dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica)

C) Forme Sostitutive dell'AGO, a cui sono iscritte determinate categorie di lavoratori dipendenti del settore privato (volo, sportivi professionisti, lavoratori dello spettacolo, dazieri)

D) Forme Integrative dell'AGO, a cui sono iscritti i lavoratori che hanno l'obbligo di versare una ulteriore contribuzione rispetto a quella versata presso l'assicurazione generale obbligatoria; contribuzione che darà luogo a prestazione aggiuntiva al compimento dei requisiti stabiliti dal fondo stesso

E) Casse professionali: enti di diritto privato che erogano prestazioni previdenziali in favore di lavoratori autonomi che esercitano professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad un albo. I lavoratori autonomi che esercitano professioni per le quali è prevista l'i-

scrizione ad un apposito albo (es. avvocati, commercialisti, medici, eccetera) sono assicurati presso le rispettive Casse Professionali, regolate da una disciplina ad hoc, riconosciute dalla Legge e vigilate dal Ministero del Lavoro. Accanto al c.d primo pilastro rappresentato dalla previdenza pubblica di carattere obbligatorio, vi sono **il secondo e il terzo pilastro del sistema previdenziale rappresentati dalla previdenza complementare, che può essere ad adesione collettiva e ad adesione individuale, che assumono sempre più rilievo ed importanza.**

Nel corso degli anni, il nostro sistema pensionistico, pubblico e obbligatorio, è stato profondamente modificato. Si è dovuto tenere conto del progressivo aumento della durata della vita media, che determina un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni e del rallentamento della crescita economica. Tutto ciò ha comportato che le regole di determinazione delle pensioni sono state riviste anche in funzione delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici. Ecco perché è importante che accanto al sistema previdenziale pubblico obbligatorio, vi sia il sistema previdenziale complementare.

Al fine di aderire alla previdenza complementare, è necessario tenere conto di questi aspetti:

- Se si è giovani, il tempo gioca a proprio favore. Contribuendo a un fondo pensione fin dall'inizio della carriera lavorativa, si può accumulare un risparmio rilevante per formare una pensione integrativa adeguata e far fronte a eventuali discontinuità lavorative;
- Se si è un lavoratore dipendente, si può avere diritto al contributo del datore di lavoro;
- Si possono effettuare prelievi dalla propria posizione individuale a titolo di anticipazione o riscatto per affrontare spese impreviste legate a situazioni personali e alla vita lavorativa (spese mediche, acquisto della prima casa per te o per i tuoi figli, inoccupazione, invalidità);
- In alcune situazioni di bisogno si può fruire di una rendita pensionistica anticipata.

La previdenza di carattere complementare, disciplinata dal D. Lgs. n. 252/2005, si caratterizza per un sistema di fondi pensione e assicurazioni private (a carattere collettivo o individuale), che si aggiungono alla previdenza obbligatoria, senza sostituirla, con lo scopo di integrare, nel momento in cui i lavoratori escono dal mondo del lavoro, la loro pensione obbligatoria, con delle prestazioni previdenziali aggiuntive. Entrambi i pilastri sopraindicati si basano su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Quanto versato nel fondo pensione viene investito in mercati finanziari per generare dei rendimenti, e, una volta raggiunta l'età pensionabile, quanto accumulato viene erogato sotto forma di pensione integrativa. Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica (collettiva o individuale).

3.3 II PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA

Si tratta di una forma previdenziale complementare a quella pubblica obbligatoria, a cui i lavoratori aderiscono su base volontaria mediante la contribuzione ai **fondi pensione**.

Le forme pensionistiche collettive si realizzano mediante:

- **Adesione a fondi pensione aperti** che non prevedono una modalità di adesione esclusivamente individuale. Chiunque, indipendentemente dalla situazione lavorativa, può parteciparvi e non occorre, quindi, appartenere a determinate categorie di lavoratori. Trattasi di forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
- **Adesione a fondi chiusi/negoziati**, ai quali possono aderire solo determinate categorie di lavoratori che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio o lavoratori che appartengono a specifici comparti di contrattazione.
- Sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
- **Adesione a Fondi pensione preesistenti**: sono forme pensionistiche chiamate così perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Gli elementi che caratterizzano l'adesione collettiva sono:

A) Fonti istitutive:

- Accordi aziendali, stipulati tra il datore di lavoro e le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- Accordi plurisoggettivi, stipulati direttamente tra il datore di lavoro e i propri lavoratori;
- Regolamenti aziendali.

B) Fonti di finanziamento dei fondi pensione:

- Contributo del lavoratore nella misura prevista dalla fonte istitutiva;
- Contributo del datore di lavoro;
- TFR maturando.

3.4 III PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE

Il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare individuale.

Ciascuno può parteciparvi al fine di integrare sia la previdenza pubblica obbligatoria che quella realizzata in forma collettiva. In tal modo, si ha la possibilità di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al momento della pensione.

Le forme pensionistiche individuali si realizzano mediante:

- **Adesione ai fondi aperti** che non prevedano una modalità di adesione esclusivamente collettiva
- **Adesione a PIP (Piani Individuali Pensionistici)**, ovvero piani individuali di previdenza.
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, i lavoratori dipendenti del settore privato possono contribuire ad una forma pensionistica complementare individuale mediante contributi a proprio carico, Tfr maturando e mediante contributi del datore di lavoro.

Per gli altri soggetti, l'unica forma di finanziamento di una forma pensionistica individuale è rappresentata dal contributo proprio.

3.5 ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È possibile aderire secondo quanto previsto dagli accordi collettivi che trovano applicazione per un settore, per una determinata azienda o per un determinato territorio (adesione collettiva). Tali accordi individuano il fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto e preesistente) al quale si può aderire e la misura minima della contribuzione. Se si è un lavoratore dipendente e si versa il proprio contributo si può beneficiare anche del contributo del datore di lavoro.

Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR.

Il TFR è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.

Il TFR può essere destinato in via definitiva a una forma pensionistica complementare aderendo alla stessa, oppure, può essere lasciato presso l'azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.

La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può, in ogni momento, essere modificata.

Laddove non si effettui una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso, il lavoratore aderisce in maniera tacita al fondo pensione.

Si rammenta che anche i familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti alla previdenza complementare. Se il contratto di lavoro prevede la cosiddetta adesione contrattuale, si sarà iscritti automaticamente alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento da parte del tuo datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l'adesione contrattuale.

Se non si ha un fondo pensione di riferimento oppure si decide di iscriversi a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal contratto di lavoro, si può aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP (adesione individuale).

L'adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire presso la propria azienda, la sede del fondo pensione, quella dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo o dei patronati incaricati dal fondo. L'adesione a un fondo aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società (banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR) che li hanno istituiti oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società. L'adesione può avvenire anche mediante il canale web.

3.6 TFR IN AZIENDA O CHE CONFLUISCE IN UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?

Lasciare il Tfr in azienda è da ritenersi la scelta migliore rispetto all'altra sopraindicata se si considerano questi aspetti:

I costi. Il Tfr lasciato che viene lasciato in azienda non prevede alcun costo per il dipendente. Destinarlo alla previdenza complementare comporta comunque l'applicazione delle commissioni previste dalla specifica soluzione scelta.

La restituzione. Il Tfr in azienda viene corrisposto interamente sotto forma di capitale al momento del pensionamento o, anche prima di maturare questo diritto, in caso di cambio del lavoro.

Se il TFR viene destinato alla previdenza complementare, lo stesso può essere ritirato solo al momento del raggiungimento dei requisiti per andare in pensione e per una somma massima del 50% in forma di capitale, il resto verrà riconosciuto sotto forma di rendita.

Il riscatto. Se si lascia il Tfr in azienda, il riscatto anticipato è possibile al 100% in caso di perdita o di cambio del lavoro mentre, destinandolo alla previdenza complementare è possibile riscattarlo al 50% in caso di disoccupazione dopo 1 anno o il 100% in caso di disoccupazione dopo 4 anni o invalidità superiore al 66%.

I punti di forza della previdenza complementare:

Le anticipazioni. Se si lascia il Tfr in azienda è possibile richiederne un'anticipazione solo dopo 8 anni, per un ammontare pari al massimo al 70% del montante accumulato, esclusivamente con la finalità di sostenere spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione prima casa.

Il Tfr confluito nella previdenza complementare permette:

- Di richiedere, fin da subito, fino al 75% per spese mediche;
- Di richiedere, solo dopo 8 anni, il 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa;
- Di richiedere il 30% per qualsiasi altro motivo;
- Di fruire di una particolare tassazione: se si lascia in azienda, al momento della liquidazione, sull'intero ammontare del Tfr si applica l'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni - dal 23% al 43%. Al pensionamento, in caso di anticipazioni sanitarie o riscatto da disoccupazione, se destinato alla previdenza complementare si applica un'aliquota che varia dal 9% al massimo 15% in funzione degli anni di permanenza al fondo. Le altre anticipazioni sono tassate in misura fissa al 23%.

In termini di rendimento, il Tfr lasciato in azienda viene rivalutato ogni anno con un tasso pari all'1,5% + 75% dell'indice Istat inflazione.

Nella previdenza complementare, invece, la rivalutazione è data in funzione della strategia scelta. Le forme pensionistiche complementari prevedono diverse alternative per investire i contributi, chiamate linee di investimento (o comparti).

Le linee di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **Linee di investimento garantite**, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento);
- **Linee di investimento obbligazionarie** (pure o miste), a seconda che investano esclusivamente o principalmente in titoli obbligazionari; in caso di adesione tacita, il TFR affluisce a una linea garantita. Si potrà comunque successivamente scegliere un'altra linea di investimento;
- **Linee di investimento bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
- **Linee di investimento azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni.

È importante conoscere la categoria della linea di investimento che si sceglie perché a questa corrisponde una specifica combinazione di rischio e rendimento.

È importante stabilire il livello di rischio che si è disposti a sopportare considerando quanto tempo manca al pensionamento, il proprio patrimonio e il reddito che ci si può aspettare di avere in futuro. Sussiste un'autorità che è stata istituita per vigilare sulle forme pensionistiche complementari che è rappresentata dalla COVIP (**Commissione di vigilanza sui fondi pensione**) che è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993). Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito, la COVIP esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

3.7 LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI

La ricongiunzione consiste nell'accorpamento dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore che ha prestato la propria attività assicurativa presso enti o fondi di previdenza diversi dall'Inps.

Questo sistema consente di ottenere un'unica pensione, calcolata su tutti i contributi versati, riunificando tutti i periodi di contribuzione che sono stati versati in enti o casse di previdenza differenti.

Il lavoratore può unificare nell'Assicurazione Generale Obbligatoria tutti i periodi di assicurazione e richiedere che la pensione sia erogata dall'ente previdenziale che si occupa di tale AGO. In alternativa, l'assicurato può richiedere di trasferire tutti i diversi periodi contributivi nell'ente di previdenza presso il quale è iscritto al momento di presentazione della domanda oppure richiedere di far confluire tutti i contributi versati in un terzo ente previdenziale, purché, in passato, vi sia stato iscritto per almeno 8 anni.

Con tale sistema di ricongiunzione, si realizza un vero e proprio trasferimento dei contributi in un'unica struttura, in modo tale che l'intero trattamento pensionistico potrà essere calcolato secondo le regole proprie del regime di destinazione. La domanda di ricongiunzione può essere presentata presso l'ente di previdenza, sia dal lavoratore interessato, purché non sia già titolare di altra pensione, sia dai familiari di questo, superstiti.

A partire dal 2010, inoltre, le operazioni di ricongiunzione contributiva **sono a titolo oneroso**. È possibile ricongiungere ogni tipo di contribuzione utile alla liquidazione della pensione.

3.8 TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tramite la totalizzazione il lavoratore può cumulare gratuitamente la contribuzione versata in diverse gestioni, casse o fondi previdenziali al fine di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anticipata o di inabilità.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita. Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
- Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali
- Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati
- Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
- Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso)
- La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:
 - Non sia già titolare di una pensione diretta (compreso l'assegno ordinario di invalidità) erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
 - Non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. **Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.** La domanda deve essere presentata all'ultimo Ente previdenziale cui è iscritto il lavoratore o cui è stato iscritto (nel caso in cui abbia precedentemente cessato l'attività lavorativa).

L'importo della pensione ottenuta tramite la totalizzazione viene determinato pro quota da ciascuna forma di gestione interessata, in relazione ai periodi di iscrizione maturati, applicando esclusivamente il criterio contributivo.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- Raggiungimento di 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita (attualmente 66 anni di età), sia per gli uomini sia per le donne;
- Anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;
- Sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione decorre a partire dal primo giorno del diciannovesimo mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti.

3.9 CUMULO

L'istituto in questione permette il cumulo gratuito generalizzato dei contributi versati non solo presso le diverse gestioni pensionistiche INPS, ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei professionisti. I lavoratori possono così cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra.

A partire dal 1 gennaio 2017 (cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 co. 195 e segg.), il cumulo è consentito anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per il trattamento pensionistico erogato dalle strutture assicurative di cui si discute. Tale meccanismo, inoltre, può essere applicato anche per conseguire la pensione anticipata.

La pensione, di qualunque tipo, **viene versata pro quota dalle diverse gestioni conformemente alle diverse regole vigenti per ciascuna di esse (quindi non necessariamente con il sistema contributivo, fortemente svantaggioso per il lavoratore)**. Pertanto, ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

In virtù della L. di bilancio 2017, si poteva chiedere il cumulo anche nel caso si stesse già pagando la ricongiunzione (esercitando il recesso) e si poteva chiedere la restituzione di quanto già versato.

- Non era consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente;
- Non era oggetto di recesso la ricongiunzione che avesse dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

4. Risorse Aggiuntive

4.1 CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

Con l'evolversi della tecnologia digitale, negli ultimi anni, stanno sempre più acquisendo rilevanza alcuni fenomeni che sfuggono alla finanza tradizionale. Un particolare riferimento va alle criptovalute e alle blockchain.

CRIPTOVALUTE

Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Come evidente quindi, si tratta quindi di valuta nascosta, nel senso che essa è visibile ed utilizzabile soltanto se si è a conoscenza di un determinato codice informatico (le c.d. "chiavi di accesso" pubblica e privata).

La criptovaluta non esiste sotto il profilo materiale, non è tangibile in forma fisica e, per tale motivo, è definita anche moneta "virtuale". Dunque, non possiamo trovare in circolazione delle criptovalute (la più conosciuta e rinomata, il bitcoin) in formato cartaceo o metallico.

Tale valuta viene generata e scambiata digitalmente, esclusivamente per via telematica.

Sebbene, come anzidetto, la criptovaluta sia una moneta virtuale, digitale, dematerializzata, alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete aventi corso legale, come ad esempio quello di portafoglio, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di "portafoglio digitale/elettronico" (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).

La criptovaluta, laddove vi sia consenso tra i partecipanti alla relativa transazione, può essere scambiata in modalità peer-to-peer (tra due dispositivi direttamente, **senza necessità di intermediari**) per acquistare beni e servizi, come si trattasse di una moneta avente corso legale negli Stati.

Una classificazione in uso prevede la suddivisione tra:

- **Moneta virtuale chiusa.** Trattasi di una forma di valuta digitale che può essere utilizzata solo all'interno di un particolare sistema o ambiente. Essa non può essere scambiata con altre valute digitali o tradizionali, né può essere usata per fare acquisti al di fuori del sistema in cui è stata emessa. A titolo esemplificativo, i punti fedeltà di un negozio o di una compagnia aerea sono un esempio di moneta virtuale c.d. chiusa;

- **Moneta virtuale unidirezionale.** In questo caso, si tratta di una forma di valuta digitale che può essere utilizzata solo per l'acquisto di beni e servizi all'interno di un sistema o ambiente specifico. Tale moneta virtuale può essere spesa solo in una direzione, ovvero dal possessore della moneta al destinatario dell'acquisto. Essa non può essere scambiata con altre valute digitali o tradizionali, né può essere utilizzata per fare prelievi di denaro. A titolo esemplificativo, i crediti in un videogioco online sono un esempio di moneta virtuale unidirezionale;
- **Moneta virtuale bidirezionale:** una forma di valuta digitale che può essere utilizzata sia per l'acquisto di beni e servizi all'interno di un sistema o ambiente specifico, sia per lo scambio con altre valute digitali o tradizionali. La moneta virtuale di tale tipo può essere spesa in entrambe le direzioni, ovvero dal possessore della moneta al destinatario dell'acquisto e viceversa. La moneta virtuale bidirezionale può anche essere utilizzata per fare prelievi di denaro. Bitcoin è un esempio di moneta virtuale bidirezionale. Il bitcoin è, dunque, una moneta virtuale bidirezionale in quanto può essere facilmente convertita con le principali valute ufficiali e viceversa.

Va precisato che:

- Le monete virtuali non hanno corso legale negli Stati in quasi nessun angolo del pianeta e, pertanto, la loro accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria;
- Le monete virtuali e il loro utilizzo non vengono disciplinate da enti centrali governativi, ma sono generalmente emesse e controllate dall'ente emittente secondo regole proprie, a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire;
- Vi sono degli Stati che hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l'utilizzo di moneta virtuale nei propri Paesi (ad es. l'Uruguay con l'e-peso) o che hanno annunciato l'utilizzo della moneta virtuale senza che si abbiano maggiori informazioni al riguardo (ad es. il Venezuela con il Petro).

È possibile che le criptovalute e le monete aventi corso legale negli Stati possano assolvere alle medesime funzioni? La risposta è negativa. Alle monete aventi corso legale negli Stati vengono riconosciute le funzioni di unità di conto, di mezzo di pagamento comunemente accettato e di deposito di valore. Tali funzioni non possono essere assolte dalle criptovalute.

Le criptovalute sono estremamente volatili e non possono consentire di assolvere alla funzione di unità di conto. I prezzi delle principali criptovalute sono soggetti a fluttuazioni molto ampie, anche all'interno della stessa giornata. Quindi è altamente difficile, se non impossibile, attribuire un prezzo a beni e servizi in unità di criptovalute. Per quanto concerne la funzione di riserva di valore, va

considerato che le criptovalute, per come sono state progettate, aumenteranno di valore, quanto più saranno utilizzate per il pagamento di beni e servizi. Questo perché il numero di unità di criptovaluta che possono essere prodotte è limitato (la creazione di nuova criptovaluta è contenuta e si riduce nel tempo). Quindi, ne consegue che più transazioni vengono regolate in criptovalute, maggiore sarà il loro valore. Le criptovalute non sono, poi, una moneta merce, ovvero non hanno anche una funzione d'uso, come ad esempio l'oro. In futuro, con la loro espansione, le criptovalute potrebbero assolvere, sempre di più, ad una funzione di scambio.

Quali sono le caratteristiche principali che contraddistinguono le criptovalute. Esse sono contraddistinte da:

- Un insieme di regole (detto "protocollo"), cioè un codice informatico che specifica il modo in cui i partecipanti possono effettuare le transazioni;
- Una sorta di "**libro mastro**" (**distributed ledger o blockchain**) che conserva immodificabilmente la storia delle transazioni;
- Una rete decentralizzata di partecipanti che aggiornano, conservano e consultano la distributed ledger delle transazioni, secondo le regole del protocollo.

4.2 DISTRIBUTED LEDGER O “BLOCKCHAIN”

Un distributed ledger o blockchain (“catena di blocchi”) è un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente. I partecipanti al sistema vengono definiti “nodi” e sono connessi tra di loro in maniera distribuita.

Si tratta di una lista in continua crescita di record, chiamati block, che sono collegati tra loro e resi sicuri mediante l’uso della crittografia.

Le caratteristiche che qualificano la blockchain sono le seguenti:

- **Digitalizzazione e trasformazione dei dati in formato digitale**
- **Decentralizzazione** (le informazioni vengono registrate distribuendole tra più nodi per garantire la sicurezza informatica e la resilienza dei sistemi)
- **Disintermediazione** (le piattaforme consentono di gestire le transazioni senza intermediari, ossia senza la necessità di affidarsi a una terza parte)
- **Trasparenza e Verificabilità** (Il contenuto del registro è trasparente e visibile a tutti ed è facilmente consultabile e verificabile)
- **Programmabilità dei Trasferimenti** (possibilità di programmare determinate azioni che vengono effettuate al verificarsi di certe condizioni)
- **Immutabilità del Registro** (una volta scritti sul registro, i dati non possono essere modificati senza il consenso della rete). I dati in un blocco sono per loro natura immutabili (non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso; per fare ciò, data la natura del protocollo e lo schema di validazione, servirebbe il consenso della maggioranza della rete)

La Blockchain sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e **consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.**

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger, ossia **sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete.** La rivoluzione digitale della Blockchain è nata con il Bitcoin. Da quel momento la tecnologia si è evoluta e viene utilizzata in diversi settori oltre a quello finanziario.

I settori in cui l’utilizzo della blockchain può portare a notevoli sviluppi sono i seguenti:

A) Document management. La gestione documentale distribuita, la gerarchia stabilita e il tracciamento costante di tutte le transazioni renderanno la gestione documentale sempre più semplice, efficiente e sicura;

B) Supply chain (per supply chain o catena di approvvigionamento si intende il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente. Con la blockchain, il processo che porta un bene o un servizio da un fornitore a un cliente diventerà molto più efficiente e, soprattutto, sarà potenziata la collaborazione tra enti, aziende, partner e fornitori;

C) Cybersecurity. Sebbene il registro è pubblico, tutte le comunicazioni all'interno di una blockchain sono crittografate. La catena di blocchi, come indicato, non prevede né intermediari né archivi centralizzati, quindi il rischio di perdere dati a causa di un furto cala drasticamente;

D) Acquisto di beni o servizi. Tale sistema di blockchain potrà essere adottato per gestire, in maniera veloce, sicura e trasparente, le transazioni economiche. Quindi, tramite la blockchain possono passare le compravendite di beni e/o servizi, sia all'ingrosso sia al dettaglio;

E) Pubblica amministrazione. La blockchain potrà semplificare diversi aspetti della pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documenti e certificati, la distribuzione dei benefici fiscali, la normale gestione documentale);

F) Archiviazione dati in cloud. I dati in cloud non saranno più conservati in archivi centralizzati ma in archivi distribuiti, riducendo la pericolosità di attacchi informatici e vulnerabilità della Rete.

G) Settore sanitario. Per gli ospedali, l'uso della blockchain potrebbe essere un modo per gestire in modo più efficiente i dati, ridurre gli errori, migliorare l'interoperabilità fra diversi sistemi. Anche la gestione del consenso informato, centrale nel contesto del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), potrebbe beneficiare dell'uso di questa tecnologia. Per i pazienti la tecnologia blockchain potrebbe offrire l'opportunità di controllare i propri dati sanitari e il relativo consenso all'uso.

Come già osservato, la Blockchain è un insieme di blocchi fra loro concatenati: ogni blocco è identificato da un codice, contiene le informazioni di una serie di transazioni, e contiene il codice del blocco precedente, così che sia possibile ripercorrere la catena all'indietro, fino al blocco originale (una sorta di DNA delle transazioni). Tutti i nodi della rete memorizzano tutti i blocchi e quindi tutta la Blockchain. Per creare e distribuire criptovalute si può ricorrere ad una cosiddetta "initial coin offering" (ICO). Le prime ICO furono lanciate per raccogliere fondi per nuove criptovalute, mentre, ora, la finalità principale è diventata quella di finanziare direttamente delle idee imprenditoriali.

Con il termine Initial Coin Offering (ICO) si identifica un meccanismo finalizzato alla raccolta di fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale. L'ICO comporta l'emissione di c.d. coin o token digitali in luogo di strumenti finanziari tradizionali (es. azioni). I token vengono offerti agli investitori

che li acquistano contro denaro avente corso legale negli Stati (USD, EUR, ecc.) oppure, più spesso, criptovalute (principalmente Bitcoin e Ether). La creazione, l'emissione ed il trasferimento di token avviene per mezzo della tecnologia "distributed ledger" (DLT).

Il "ciclo di vita" di una ICO comporta la creazione di un progetto innovativo da sviluppare e finanziare; la redazione e pubblicazione (sul web) di un documento informativo non standardizzato relativo a emittente, progetto e ai coin/token (c.d. white paper); l'utilizzo della blockchain per le fasi di coinvolgimento degli investitori (su mercato primario e, ove previsto, secondario).

Secondo i promotori delle criptovalute, le stesse si sottrarrebbero all'azione degli incentivi, potenzialmente controproducenti, tradizionalmente legati alle banche e ai governi sovrani e offrirebbero molti potenziali vantaggi, tra cui una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, promuovendo l'inclusione finanziaria.

Va però rammentato che vi sono dei rischi di non poco conto legati al loro utilizzo. La natura relativamente anonima delle valute digitali le ha rese molto attraenti per i criminali, che possono utilizzarli per attività di riciclaggio di denaro sporco e per altre attività illegali.

Secondo le ricostruzioni delle autorità di settore, le criptovalute possono comportare rischi notevoli anche con riguardo alle truffe. Pongono quindi numerosi interrogativi in termini di protezione dei consumatori/investitori.

I rischi per il consumatore/investitore possono essere molteplici. Non sussiste un quadro giuridico che disciplini il fenomeno in maniera chiara e precisa e ciò determina l'impossibilità di attuare un'efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi degli utenti, che possono trovarsi esposti a dover subire ingenti perdite economiche (in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali). Vi è assenza di obblighi informativi e di regole di trasparenza. Le piattaforme di scambio di criptovalute, a differenza degli intermediari autorizzati, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime. Lo sviluppo di regole efficaci in merito alle criptovalute è ancora in una fase iniziale: si tratta di un ambito molto complesso da disciplinare, rientrando nella competenza di differenti soggetti pubblici a livello nazionale e operando, al contempo, su scala globale.

4.3 RISCHI LEGATI ALLE CRIPTOVALUTE

Quali sono i possibili rischi in cui si può incorrere connessi all'uso delle criptovalute? È necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti per evitare di cadere in delle truffe.

Attenzione a promesse di guadagni garantiti. Non esiste un investimento finanziario in grado di garantire guadagni futuri. Un investimento può sempre andare bene o male. Se si promettono soldi facili e garantiti mediante le criptovalute bisogna prestare molta attenzione. Può essere un campanello d'allarme.

Attenzione al marketing eccessivo. È evidente che ogni business si caratterizza per l'attività di promozione. Ma uno dei modi più usati dagli autori di cripto-frodi è proprio il massiccio investimento nel marketing: pubblicità on-line, influencer, promozione off-line e così via. Tutto questo nel tentativo di raggiungere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile e raccogliere così molto denaro in fretta. Se si ritiene che il marketing di un'offerta di criptovaluta sia pesante o usi messaggi promozionali stravaganti non supportati da prove, si consiglia di fare ricerche più approfondite. Potrebbe celarsi, dietro tale attività, una frode.

Attenzione ai membri dei team anonimi. Nella maggior parte degli investimenti deve essere possibile sapere quali persone chiave ci siano dietro. Ciò vuol dire che le persone che guidano gli investimenti, normalmente, hanno biografie facilmente reperibili e una presenza attiva sui social media. Se non si riesce a scoprire e comprendere chi vi sia dietro una criptovaluta, fare molta attenzione.

4.4 COME PROTEGGERSI DALLE TRUFFE IN MATERIA DI CRIPTOVALUTA

Proteggere il proprio wallet. Per fare investimenti in criptovalute è necessario avere un wallet con le chiavi di accesso personali. Se qualcuno chiede di condividere le chiavi di accesso del wallet per partecipare a un'opportunità di investimento, è molto probabile si tratti di una truffa.

Tenere sotto controllo l'app del wallet. La prima volta che trasferite denaro, farlo con una cifra piccola per verificare la legittimità dell'app che usate per il vostro wallet di criptovaluta. Se aggiornando l'app del wallet, si notano comportamenti sospetti meglio sospendere l'aggiornamento e disinstallare l'app.

Investire solo in cose che si conoscono. Prima di investire è necessario documentarsi e comprendere esattamente i meccanismi di funzionamento.

Prendersi il giusto tempo prima di investire. Spesso i truffatori usano la tattica della pressione per far investire soldi in fretta, per esempio promettendo bonus e sconti a chi partecipa subito. Prendersi il giusto tempo necessario per documentarsi, per effettuare le dovute ricerche e prima di investire qualsiasi cifra. **Prudenza con gli annunci sui social media.** Gli autori di frodi di criptovalute usano spesso i social media per promuovere i loro schemi fraudolenti. Possono usare immagini di celebrità o di dirigenti senza la loro autorizzazione per creare un senso di legittimità, oppure promettere premi o contanti. Attenzione alle opportunità di criptovalute promosse sui social media e conviene sempre fare adeguate verifiche.

Prestare attenzione alle chiamate di telemarketing. Se qualcuno vi contatta senza preavviso per vendere un'opportunità di investimento in criptovaluta, probabilmente si tratta di una truffa. Non svelare mai le informazioni personali e non accettare di dare soldi a nessuno che vi ha contattato in questo modo.

Scaricate le app solo dalle piattaforme ufficiali.

4.5 INVESTIMENTI E FINANZA SOSTENIBILE

Prima di investire i nostri risparmi, dobbiamo farci conoscere da chi ci sta consigliando, anche per capire se e quanto vogliamo che i nostri investimenti rispettino criteri di sostenibilità.

Quando decidiamo di fare un investimento finanziario l'intermediario o il consulente deve "valutare" quanto siamo esperti di investimenti, se capiamo i rischi connessi e quali sono le nostre esigenze e i nostri obiettivi; per questo è necessario rispondere alle domande di un questionario, detto il **"questionario MIFID"**.

Il questionario è una vera e propria intervista a nostra tutela: serve a noi per essere più consapevoli ed evitare che ci siano proposti investimenti che non siamo in grado di capire bene.

Serve, però, anche all'intermediario/consulente perché dalle nostre risposte ricava il nostro "identikit finanziario" e può proporci prodotti finanziari a noi più affini.

Da agosto 2022 nel questionario ci sono anche domande specifiche sulle nostre "preferenze di sostenibilità", volte a comprendere se e in che modo vogliamo perseguire anche obiettivi sociali (ad esempio, la tutela dell'ambiente), oltre a quelli di profitto, con i nostri investimenti o anche tenerne semplicemente conto per evitare rischi di perdita. Ci verrà quindi chiesto se per scegliere uno strumento finanziario vogliamo anche considerare le sue caratteristiche di sostenibilità, oltre che delle sue caratteristiche finanziarie (rendimento, durata, rischio).

L'intermediario o il consulente dovrà aiutarci a comprendere cosa sono i fattori di sostenibilità ambientali (es. lotta al cambiamento climatico), sociali (es. rispetto delle norme sul lavoro minorile) e di governo societario (es. trasparenza, protezione azionisti di minoranza, ecc.) e qual è la differenza tra prodotti finanziari sostenibili e prodotti privi di caratteristiche di sostenibilità.

Di fatto, nelle nostre scelte di investimento possiamo decidere se integrare o meno le nostre preferenze di sostenibilità scegliendo tra:

- Strumenti finanziari "ecosostenibili", che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali, come, ad esempio, la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Strumenti finanziari "sostenibili" che si limitano a promuovere caratteristiche di sostenibilità pur senza prevedere particolari obiettivi ambientali né altri obiettivi con valenza sociale;
- Strumenti finanziari non focalizzati sulla sostenibilità. Questi strumenti non possono utilizzare i termini "ESG" o "sostenibilità", né possono essere promossi come sostenibili.

Come noto, il settore finanziario trasferisce risorse finanziarie dai soggetti che generano risparmio

(c.d. soggetti in *surplus*, come le famiglie) verso soggetti che necessitano di investire o spendere per l'attività corrente in misura superiore alle proprie disponibilità (cd. soggetti in *deficit*, tipicamente le imprese e la Pubblica Amministrazione).

Nel decidere come investire i capitali, i risparmiatori e gli intermediari finanziari che gestiscono i loro risparmi (come i fondi d'investimento e i fondi pensione) svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico.

I vari attori che operano sui mercati finanziari possono, infatti, partecipare attivamente a una migliore allocazione dei capitali verso il finanziamento di investimenti di impatto positivo per la società nel medio e lungo termine.

I risparmiatori possono quindi scegliere di **investire** in imprese che generano, oltre che un rendimento economico, un impatto ambientale o sociale positivo, per esempio in imprese attente all'utilizzo responsabile delle risorse naturali e agli effetti sugli ecosistemi, in imprese che mantengono adeguate condizioni di sicurezza, salute, giustizia, parità e inclusione tra i lavoratori e/o in imprese che operano ponendo attenzione al rispetto di principi etici e delle migliori pratiche di governo societario.

In alternativa, si può scegliere di **non investire** in imprese che non rispettano convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori o operanti in settori non conformi a trattati internazionali, per esempio quello della produzione di armi controverse (armi biologiche e chimiche, mine antiuomo).

Un investimento viene definito "sostenibile" sulla base di indicatori, i rating ESG, che esprimono un giudizio sintetico sul livello di sostenibilità ambientale (*Environmental*), sociale (*Social*) e di governo societario (*Governance*) di emittenti (imprese, Stati, organizzazioni sovranazionali), di titoli e/o di strumenti di investimento collettivo (OICR e ETF).

Più nel dettaglio:

- I fattori di tipo *ambientale* riguardano l'esigenza di favorire processi produttivi meno energivori e con minore impatto sull'ambiente;
- I fattori di *sostenibilità sociale* si riferiscono alle relazioni di lavoro, all'inclusione, al benessere della collettività nonché al rispetto dei diritti umani;
- I fattori di *governo societario* riguardano il rispetto di politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione delle imprese, la presenza di consiglieri indipendenti o le modalità di remunerazione dei dirigenti, elementi che hanno un ruolo centrale nell'assicurare che gli aspetti di tipo sociale e ambientale vengano considerati nelle decisioni delle imprese e delle organizzazioni.

Fare un investimento finanziario che tenga conto dei fattori ESG significa, in buona sostanza, investire in imprese che compiono scelte aziendali sostenibili, coerenti con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Ma anche la finanza può essere “sostenibile”.

Per “finanza sostenibile” si intende la finanza che tiene in considerazione fattori di tipo ambientale (*Environmental*), sociale (*Social*) e di governo societario (*Governance*), i cosiddetti fattori ESG, nel processo decisionale di investimento, indirizzando i capitali verso attività e progetti sostenibili a più lungo termine.

La finanza sostenibile è dunque l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria.

Cosa sono più in dettaglio i fattori ESG?

I fattori di tipo ambientale includono questioni come quelle della mitigazione dei cambiamenti climatici e della transizione verso la neutralità climatica, cioè verso un'economia a emissioni zero, così come temi relativi alla salvaguardia della biodiversità, alla prevenzione dell'inquinamento e all'economia circolare. I fattori di tipo sociale si riferiscono a questioni relative alle disuguaglianze e all'inclusione, alle relazioni di lavoro, agli investimenti in formazione e al benessere della collettività nonché al rispetto dei diritti umani. Infine, il governo societario delle istituzioni pubbliche e private ha un ruolo fondamentale nell'assicurare che considerazioni di tipo sociale e ambientale entrino nei loro processi decisionali, ad esempio attraverso le politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, la presenza di consiglieri indipendenti o le modalità di remunerazione dei dirigenti.

LE OBBLIGAZIONI GREEN.

Tra gli strumenti finanziari *green* più diffusi sul mercato ci sono le obbligazioni verdi (*green bond*), cioè titoli di debito emessi da imprese, banche, Stati, altri enti pubblici e organismi sovranazionali (es. Banca Mondiale) per raccogliere risorse da destinare esclusivamente al finanziamento o al rifinanziamento di progetti ambientali nuovi e/o preesistenti

Con l'acquisto di *green bond*, i risparmiatori, oltre a ricevere una remunerazione del capitale investito, come nel caso delle obbligazioni convenzionali, finanziano esclusivamente attività che contribu-

iscono alla tutela dell'ambiente, quindi utili alla collettività.

Sotto il profilo finanziario, i *green bond* sono equivalenti alle obbligazioni convenzionali; pertanto, chi investe in obbligazioni verdi deve tenere conto dei rischi finanziari tipici dello strumento obbligazionario convenzionale attraverso una valutazione delle sue caratteristiche finanziarie, in particolare, del rendimento in relazione alla durata dello strumento e alla rischiosità dell'emittente.

Al pari di quanto accade per un'obbligazione convenzionale, il sottoscrittore di un'obbligazione *green* vanta un diritto di credito nei confronti dell'emittente relativamente alle cedole maturate periodicamente e al capitale rimborsato a scadenza.

Sotto il profilo del loro valore pubblico, l'investitore dovrà inoltre valutare quale sia effettivamente l'impatto dell'intervento finanziato sull'ambiente e, conseguentemente, la genuinità dell'etichetta "verde". È, infatti, possibile che le operazioni finanziate con le risorse raccolte attraverso l'emissione dei titoli non abbiano un effetto positivo sull'ambiente; in questo caso si parla di *greenwashing*.

Non esiste al momento una lista di obbligazioni verdi tenuta da autorità o istituzioni internazionali né uno standard globale per la certificazione dei *green bond*.

L'etichetta di "obbligazione verde" viene assegnata dallo stesso emittente o da una società scelta dall'emittente a strumenti che rispondono ad alcuni criteri specifici.

L'Unione Europea dovrebbe introdurre a breve uno standard comune europeo (*European Green Bond Standard* - EUGBS) per facilitare l'individuazione di questo tipo di prodotti da parte degli investitori. Le obbligazioni verdi sono generalmente detenute nei portafogli di investitori istituzionali mentre sono poco diffuse tra i risparmiatori al dettaglio.

L'introduzione di standard di certificazione ufficiali come quello europeo, accrescendo la trasparenza e la comparabilità delle emissioni, dovrebbe contribuire ad una maggiore diffusione delle obbligazioni verdi tra i risparmiatori.

CHE COS'È il GREENWASHING.

Quando vogliamo investire in azioni e obbligazioni di imprese sostenibili o in titoli che finanziano progetti ambientali o sociali (come le obbligazioni verdi), possiamo incappare in casi di *greenwashing*: l'impresa alla quale il titolo si riferisce o i progetti da finanziare ci vengono presentati come più sostenibili di quanto siano in realtà, cioè migliori dal punto di vista dell'ambiente, dell'impatto sulla società o del governo aziendale.

Come già evidenziato, l'Unione europea sta mettendo a punto nuove regole e controlli per tutelare i

risparmiatori/investitori.

Più precisamente, nel settore finanziario, il *greenwashing* è dire o fare cose che non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo di sostenibilità di un ente (chi crea, emette o distribuisce prodotti finanziari come banche, società d'investimento, compagnie assicurative), un prodotto finanziario (azioni, obbligazioni, prestiti, assicurazioni) o un servizio finanziario (come la consulenza).

È una pratica che può essere fuorviante per i consumatori, gli investitori e gli altri partecipanti al mercato. Chi può attuarla? L'ente oggetto delle affermazioni o responsabile del prodotto, ma anche un ente che dà consulenza o informazioni sul prodotto o una terza parte (come un'agenzia che certifica la sostenibilità).

LA FINANZA SOSTENIBILE COME SALVAGUARDIA DEL PIANETA: L'ESEMPIO DI PAYPAL.

La scienza ormai lo dice da tempo: le emissioni prodotte dai combustibili fossili stanno accelerando i cambiamenti climatici, causando eventi estremi e disastri ambientali frequenti.

Continuare a ignorare questi segnali e avvertimenti per fare profitti nell'industria del gas, petrolio e carbone diventa, sempre più, non opportuno: su un Pianeta morto non ci sarà più niente da finanziare! Per questo sarebbe auspicabile che istituti bancari, compagnie assicurative e fondi di investimento italiani interrompano i finanziamenti e le coperture assicurative all'industria dei combustibili fossili indirizzando le scelte dei risparmiatori / investitori in finanziamenti che non distruggano il Pianeta.

Alcuni esempi:

PayPal, player di primo piano nel settore di pagamenti elettronici è una PayTech nata nel 1999 che nel tempo ha occupato un ruolo centrale nell'ecosistema internazionale dei pagamenti con 426 milioni di conti attivi per i consumatori e 35 milioni di conti attivi per le imprese in oltre 200 mercati. PAYPAL è sensibile alle tematiche ESG (*le attività di investimento responsabile dell'azienda, legate alle sfere Environmental, Social end Governance*) e alle strategie di inclusione che sta portando avanti a favore delle persone, delle imprese e delle comunità di riferimento.

La sostenibilità per molte imprese è un modo di partecipare alla causa ambientale, che include i processi produttivi come anche la distribuzione.

In linea generale, poi, i nuovi metodi di pagamento sposano a prescindere questa causa: le emissioni di CO2 si riducono notevolmente, considerando che parliamo di 3,7 8 grammi prodotti per ogni

transazione, contro i 4,6 dei pagamenti cash.

A creare maggiore impatto, nel caso del contante, sono le emissioni di carta, il trasporto e il funzionamento degli sportelli.

Ne consegue che un metodo completamente dematerializzato come un wallet, svincolato anche dalla presenza di carte digitali in plastica, sia pienamente e completamente sostenibile nella sua struttura originaria. A questo si aggiunge anche l'impegno dell'azienda verso l'ambiente, a partire dalla possibilità, per gli utenti e per le associazioni, di utilizzare il conto PayPal per impostare raccolte fondi verso enti e società benefiche. Tra questi rientrano il FAI di varie città italiane, ma anche dei comitati a favore del rapporto tra natura e cittadino, come ACCV, oltre ad associazioni per la tutela di specie protette, come le api, nel caso di ARNIA Onlus. Sono solo alcuni esempi di raccolte fondi finalizzate alla causa ecologica, rese possibili anche da sistemi semplici per donare durante gli acquisti online, per mezzo di una particolare opzione denominata *Give at checkout*.

La prospettiva delle relazioni tra aziende è la vera sfida del futuro, in tema di impatto ambientale, tenendo conto che, quando si parla di pagamenti online, si parla anche di una serie di imprese operanti a vario titolo nella filiera.

L'e-commerce, pur nella sua velocità, non può contemplare l'idea di "km zero", ma può comunque fare molto per rendere meno impattanti le distanze tra merci, servizi, e consumatori finali.

4.6 L'ACCESSO AL CREDITO IN UN'OTTICA DI GENERE: PARITÀ O DISUGUAGLIANZA?

La violenza economica rientra nell'insieme di comportamenti volti a limitare la libertà e l'autonomia decisionale della donna: l'indipendenza economica si acquisisce anche con la possibilità di utilizzare servizi bancari, quindi, in primo luogo, di avere un conto corrente intestato, oppure una carta che consenta le funzioni di un conto con il quale si possa operare in autonomia e gestire i propri soldi. Il percorso per l'uguaglianza tra donne e uomini passa anche dalla rimozione di ostacoli economici. Per secoli, infatti, le donne hanno conosciuto pochissima indipendenza finanziaria e, nonostante l'assenza di impedimenti materiali, in Italia ancora nel 2021 il 37% delle donne non era titolare di un conto corrente.

Il dato sopra riportato è anche migliore della media mondiale: a livello globale il 42% delle donne non possiede conto corrente a proprio nome, contro il 35% degli uomini.

Le donne fanno meno di finanza in molti Paesi del mondo e questo vale anche per l'Italia. Il divario a sfavore delle donne si registra in 11 Paesi europei ed è più ampio in Spagna, Portogallo e Grecia. Nel nostro Paese, come nella maggior parte dei Paesi Ocse, il divario di genere riguarda soprattutto le conoscenze.

Tra le donne italiane, il divario è più ampio tra chi possiede un basso livello di istruzione, per le studentesse e ancora di più per le casalinghe e le pensionate. A livello territoriale, il divario è maggiore al Sud. **L'educazione finanziaria** è, invece, un fattore chiave per raggiungere l'uguaglianza di genere: più le donne saranno in grado di disporre di competenze finanziarie (da come risparmiare a come investire), maggiore sarà la probabilità che prendano decisioni solide in ambito finanziario.

I dati, purtroppo, mostrano come in tutto il mondo le donne abbiano minori conoscenze finanziarie rispetto agli uomini: un fenomeno conosciuto come gender gap dell'educazione finanziaria.

Il problema non è individuale ma strutturale e affonda le sue radici nella storia, nella politica e nella cultura. Il divario nell'educazione finanziaria fa parte di una questione più ampia che riguarda i privilegi accordati a uomini e donne nella società.

Si pensi che le donne non potevano aprire un conto corrente in Germania fino al 1958, in Francia fino al 1965 e in Spagna fino al 1975 ed erano per di più spesso escluse dal mondo del lavoro e discriminate nel sistema d'istruzione, perché erano viste come figure il cui compito principale, se non esclusivo, era quello di occuparsi della famiglia.

Una grande percentuale di donne sposate in relazioni eterosessuali tende ad affidare le decisioni di pianificazione finanziaria al partner, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rappresenti la fonte di reddito principale della famiglia o meno.

Di conseguenza, occupandosi delle questioni finanziarie dentro e fuori le mura domestiche, gli uomini sviluppano competenze maggiori.

Per le donne, una scarsa educazione finanziaria può tradursi in difficoltà a gestire il proprio denaro in modo ottimale, a usufruire di prodotti finanziari per accrescere il patrimonio, a creare un fondo di emergenza o persino ad avviare una piccola impresa.

Tutto questo inibisce l'indipendenza finanziaria, che invece le aiuta a superare gli imprevisti, a sentirsi più sicure e a non dover dipendere da partner o genitori.

La disparità di genere trova conferma anche nel credito bancario: agli uomini va quasi il doppio dei prestiti rispetto alle donne.

Basti pensare che lo stock dei finanziamenti alle famiglie concesso dagli istituti, nel 2023, ammontava a oltre 474 miliardi di euro: di questi 164 miliardi è stato erogato agli uomini, 95 miliardi alle donne e 216 miliardi si riferiscono a contratti di finanziamento cointestati.

Complessivamente, il *credit gender gap* vale quasi 70 miliardi su scala nazionale: il credito concesso alle donne è pari al 20,1% del totale contro il 34,5% di quello degli uomini, mentre valgono il 45,5% i finanziamenti cointestati.

La difficoltà di accesso al credito per le donne è un elemento macroscopico e frenante anche **per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile**

Ed invero, dietro la competitività di un'impresa non risiedono solo le capacità, le competenze, le persone: servono finanziamenti.

Spesso emerge come il *gender gap* rispetto al credito bancario sia un elemento che inibisce lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

Se soltanto si analizzano le fonti di finanziamento delle imprese femminili, mettendole a confronto con quelle maschili si può facilmente constatare che il credito bancario rappresenta soltanto una piccola percentuale delle fonti di finanziamento delle imprese femminili, a fronte di un elevato ricorso al capitale proprio/familiare.

La quota di imprese che non richiedono credito perché sfiduciate rispetto alle risposte delle banche è doppio tra le imprese femminili, anche perché, quando le imprese chiedono credito, esiste un ef-

fetto di genere a sfavore in tema di *credit crunch*.

Gli istituti di credito creano molti più ostacoli per l'avvio delle imprese femminili, causando un forte freno alla loro crescita che in parte potrebbe spiegare la minore propensione delle imprese femminili a investire nell'innovazione.

La richiesta di credito, invece, rappresenta un momento fondamentale per la vita di un'impresa. Le società si rivolgono agli istituti finanziari sia in fase di costituzione che di innovazione per cui l'accesso al mercato creditizio diventa il perno per la loro nascita e crescita: le imprese gestite da donne hanno più difficoltà ad essere finanziate.

Le disparità di genere nell'accesso al credito potrebbero sorgere sia dal lato dell'offerta che della domanda.

- Dal lato della domanda, si tradurrebbero in minori probabilità di richiedere prestito da parte delle società femminili.
- Dal lato dell'offerta, consistono in differenze nei costi di finanziamento o razionamento del prestito.

Sembra che gli istituti di credito tendano con una più alta probabilità a rifiutare le richieste di prestito provenienti da imprese condotte da donne. Nel caso in cui venissero finanziate, invece, a queste verrebbero imposti vincoli più stringenti (tassi di interesse più elevati o maggiori richieste di garanzie). La situazione in Europa per quanto attiene l'accesso al credito da parte delle donne conferma la tendenza a creare disparità di trattamento legate al genere.

Le donne sono sotto-rappresentate, tendono a gestire imprese più piccole e meno dinamiche e hanno maggiori probabilità di operare in settori a non alta intensità di capitale.

Tra le sfide che le donne identificano nell'avviare un'impresa c'è proprio la maggiore difficoltà di accesso al finanziamento necessario per avviare un'impresa.

Il trattamento riservato dalla banca alle donne è "peggiore" rispetto a quello maschile.

Le ragioni, possono essere legate a pregiudizi culturali secondo cui le donne "potrebbero avere figli", "sono meno affidabili degli uomini", mettono il lavoro al secondo posto rispetto alla famiglia.

INIZIATIVE A TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE NELL'AMBITO BANCARIO IN ITALIA

Sono varie le iniziative che tendono a contrastare la condizione di inferiorità che viene riservata alle donne nell'ambito dell'accesso al credito, nell'intento di dare attuazione agli impegni di sviluppo sostenibile promossi dall'Agenda 2030 dell'Onu e, in particolare, dall'Obiettivo 5 su parità di genere e autodeterminazione delle donne

1) Il Protocollo ABI- Dipartimento Pari Opportunità contro la violenza di genere Prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e supporto all'inclusione finanziaria e al superamento delle differenze legate al genere.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI rafforzano l'impegno a supporto della parità di genere, anche attraverso attività di formazione e informazione rivolte ai cittadini.

In questa cornice, si inseriscono numerose iniziative di contrasto alla violenza anche economica organizzate dalle banche per la cittadinanza e per i dipendenti.

2) Il Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere promosso da ABI e le Organizzazioni Sindacali di settore.

Il Protocollo contempla l'impegno, da parte di banche e intermediari finanziari aderenti, a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e dei prestiti, per un periodo massimo di 18 mesi con corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per le donne vittime di violenza e inserite in percorsi di protezione, che si trovino in difficoltà economica.

L'intesa per favorire la sospensione delle rate dei mutui e dei prestiti nei confronti delle donne vittime di violenza di genere è stata prorogata a fine novembre 2025, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale 23 novembre 2023.

3) Microcredito di Libertà

La Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, l'ABI, Federcasse, l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e la Caritas Italiana hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa "Microcredito di Libertà" per favorire la concessione di finanziamenti (nella forma di microcrediti sociale e d'impresa) a favore delle donne che hanno subito violenza di genere, che hanno interesse ad avviare o sviluppare iniziative autonome di microimpresa o che non sono in grado di fare fronte alle necessità personali e familiari.

Il progetto tende a promuovere l'inclusione sociale e finanziaria delle donne vittime di violenza che

si trovano in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, assistite dai Centri Anti violenza e dalle Case Rifugio.

QUALI I RIMEDI?

Gli Istituti Bancari dovrebbero impegnarsi a promuovere la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l'empowerment femminile e in particolare:

- Promuovere una cultura organizzativa che valorizzi equità e inclusività attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle risorse interne per richiamare all'adozione di comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere;
- Promuovere attività di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder sui temi dell'inclusione, della parità di genere e della integrazione;
- Promuovere attività di comunicazione e marketing coerenti con il proprio impegno, evitando l'utilizzo di stereotipi di genere e utilizzando un linguaggio attento alle diversità e inclusivo;
- Favorire iniziative di educazione finanziaria rivolte a tutti; ed infatti, l'educazione finanziaria svolge un ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza economica e nel percorso di emancipazione. Spesso le donne pensano di non saper gestire il denaro perché viene raccontato loro che sia così.

L'educazione finanziaria aiuta a capire come amministrare i propri soldi e permette di vedere gli eventuali campanelli d'allarme delle situazioni di violenza economica.

4.7 LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: COME LE AZIENDE POSSONO RISPETTARE IL TERRITORIO

Sovente si sente parlare di sviluppo sostenibile da parte di istituzioni internazionali, soggetti privati, enti pubblici e attori sociali: ma cosa si intende esattamente quando si parla di “sviluppo sostenibile”? Lo sviluppo sostenibile consiste nel “soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i propri bisogni”.

Le organizzazioni e le aziende di ogni tipo, che ricoprono una funzione centrale nella società, hanno un ruolo importante nel raggiungimento di questo scopo, dando un contributo fattivo a questa causa; ciò assumendo importanti decisioni su come i loro prodotti, servizi, operazioni e attività influenzano la Terra, le persone e le economie; rendendo la trasparenza un elemento fondamentale nella gestione di relazioni efficaci con gli stakeholder, nelle decisioni di investimento e nelle altre relazioni di mercato. Scegliere la “sostenibilità” significa assumere un approccio positivo, che tiene in considerazione l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente, sulla società e sulla *governance*, con l’obiettivo di creare valore a lungo termine non solo per l’azienda stessa, ma anche per le persone e il pianeta.

Sarebbe impensabile, ad oggi, non chiedersi quale impatto (e, di conseguenza, quali responsabilità) le aziende abbiano sul territorio, le persone e l’ambiente in generale.

È, infatti, sempre più evidente che la bussola che dovrebbe orientare l’attività aziendale sia la sostenibilità: il punto di equilibrio tra scopo d’impresa e il suo impatto nel mondo circostante.

Proprio a tale funzione è preposto il bilancio di sostenibilità che ha come funzione precipua quella di informare gli stakeholder dei risultati economici, sociali e ambientali generati dall’azienda nello svolgimento delle proprie attività e degli impatti di sostenibilità di un’impresa.

Il bilancio di sostenibilità contribuisce, quindi, a far emergere nelle aziende i valori sociali e ambientali dell’attività, rendendo conto degli impatti non finanziari dell’azienda verso tutti i soggetti con cui viene a contatto. L’Unione europea, nel Libro verde della Commissione (2001) definisce il Bilancio di Sostenibilità come: “**L’integrazione volontaria** delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

Il bilancio di sostenibilità non si identifica con il bilancio d’esercizio che è un documento contabile volto a fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda; **ha come obiettivo quello di informare gli stakeholder dei risultati economici, sociali e ambientali**

generati dalla azienda nello svolgimento delle proprie attività.

Con tale bilancio una impresa, un ente pubblico, un'associazione, comunica periodicamente, in modo volontario, i risultati della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili, ma rendicontando i risultati sociali e ambientali generati dalla azienda nello svolgimento della sua attività.

Il bilancio di sostenibilità è un documento rivolto a tutti gli stakeholder, o portatori d'interesse verso l'azienda, che comunica gli impegni e i risultati presi nell'ambito della Responsabilità d'Impresa – (altrimenti detta **Corporate Social Responsibility** - CSR); viene pubblicato una volta all'anno, redatto secondo **linee guida e standard** di rendicontazione e si rivolge a dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali, media, investitori, finanziatori ecc.) quali portatori d'interesse.

Attualmente, **nell'ambito profit**, la rendicontazione delle informazioni non finanziarie è **obbligatoria** per le aziende quotate e del settore bancario-assicurativo, di grandi dimensioni (ovvero con numero di dipendenti superiore a 500, e che abbiano un fatturato annuo superiore a 40 milioni di euro o totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro) mentre è volontaria per la rimanente platea di aziende. (d.lgs. n. 254/2016 che recepisce la direttiva europea 2014/95/UE), Il d.lgs. 246/2016 richiama cinque ambiti principali di rendicontazione:

- Lotta alla corruzione attiva e passiva;
- Ambiente;
- Personale;
- Sociale;
- Diritti umani.

Varie sono le modalità di presentazione delle informazioni non finanziarie.

a) è possibile inserire la dichiarazione non finanziaria (DNF) nella relazione di gestione, come specifica sezione;

b) è possibile redigere una relazione distinta dalla relazione di gestione caratterizzata dalla dicitura "dichiarazione di carattere non finanziario"; tale dichiarazione può essere inserita all'interno di un documento più ampio (quale ad esempio il **bilancio di sostenibilità**), purché si aggiunga anche la dicitura "dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi del d.lgs. n. 254/2016";

c) è possibile inserire le informazioni nell'apposita sezione della relazione di gestione e/o in altre sezioni della stessa relazione e/o in altri documenti esterni previsti da leggi, ivi compresi la relazione distinta.

La dichiarazione non finanziaria prevista dal d.lgs. n. 254/2016 è soggetta all'iter approvativo e

pubblicitario previsto per il bilancio civilistico; il documento, pertanto, è depositato presso il Registro delle imprese e reso pubblico attraverso i canali istituzionali (sito internet). Ma perché le aziende dovrebbero scegliere di fare il bilancio di sostenibilità?

La responsabilità sociale e imprenditoriale implica la valutazione e l'integrazione di pratiche sostenibili, appunto, in tutte le fasi dell'attività aziendale: dalla gestione delle risorse, all'interazione con i dipendenti; dai rapporti con i fornitori, alle relazioni con la comunità locale.

Ricordiamo però che questo approccio non si limita soltanto a minimizzare gli impatti negativi, ma mira anche a generare impatti positivi collaterali, attraverso azioni concrete.

In particolare, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, le imprese sono chiamate ad esempio ad operare:

- Una gestione responsabile delle risorse naturali;
- La riduzione delle emissioni di gas serra;
- L'adozione di pratiche di efficienza energetica;
- La promozione dell'uso di energie rinnovabili;
- La gestione dei rifiuti.
- **La conservazione della biodiversità, etc.**

La scelta di dotarsi di questo strumento di **gestione e comunicazione** della **sostenibilità può comportare una doppia serie di benefici per l'azienda:**

- Vantaggi interni che si riflettono in una migliore organizzazione e gestione di processi interni alla azienda
- Vantaggi esterni che si traducono in una migliore visibilità, e maggiore affidabilità per gli interlocutori esterni, quali, ad esempio:

1) Impatto ambientale e sociale

Gli impegni presi nell'ambito della Corporate Social Responsibility (CSR), creano attorno all'impresa una **Green Reputation più solida**, autorevole e credibile nel tempo; rendere partecipi gli stakeholder, interni ed esterni, delle azioni sostenibili attuate dalla azienda e volte al miglioramento dell'impatto ambientale e sociale migliorano la reputazione della stessa.

2) Contenimento dei costi operativi

Intraprendere attività sostenibili, da poter poi inserire all'interno del bilancio di sostenibilità, è un

elemento che può aiutare le imprese ad eliminare i costi operativi inefficienti e a offrire sul mercato un prodotto o un servizio ad un prezzo competitivo. Il bilancio di sostenibilità permette alle aziende di attuare un monitoraggio e un miglioramento continuo delle performance.

3) Ricerca di nuovi modelli di business sostenibili

L'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie nei diversi processi produttivi potrebbe aprire nuove vie e dare la possibilità alle imprese di avvicinarsi a **nuove forme di finanziamento e di investimento**, nonché di scoprire nuovi business legati alla sostenibilità.

4) Gestione dei rischi più efficiente

L'azienda prende in considerazione anche rischi di tipo sociale, ambientale e di governance che hanno un impatto diretto sull'attività aziendale. Di conseguenza, la gestione dei rischi di questo tipo porta **diversi benefici all'azienda**:

- Aumenta la probabilità di raggiungere gli obiettivi;
- Migliora l'identificazione delle opportunità e delle minacce;
- Impegna l'azienda in una rilevazione periodica dei dati relativi alla gestione e all'andamento dell'azienda;
- Migliora efficacia ed efficienza operative;
- Fidelizza e motiva il personale e attrae nuovi talenti.

La redazione del bilancio di sostenibilità è un processo che coinvolge in maniera diretta i dipendenti dell'azienda. È un momento nel quale si possono **condividere valori, obiettivi e progetti**. Questo implicitamente crea una situazione favorevole, che comporta ulteriori vantaggi, in particolare aumentando fidelizzazione, motivazione ed efficienza dei dipendenti, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo, agevolando la gestione delle risorse umane più agevole e attirando nuovi talenti. Scegliere di redigere un bilancio di sostenibilità significa prediligere un modo di lavorare responsabile e trasparente. **Ha effetto anche sulla reputazione dell'azienda**, e sui rapporti con gli interlocutori coinvolti direttamente con il progetto aziendale: stakeholder, investitori, clienti, **Pmi e sostenibilità**. Pur non essendo obbligatoria per tutti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, cresce sempre più l'attenzione delle aziende italiane verso l'ambiente e il sociale; sono ancora poche le realtà produttive che elaborano bilanci e rendicontazioni ambientali e di sostenibilità.

Tra i progetti realizzati con maggiore frequenza dalle aziende industriali spiccano le misure strutturali per il **contenimento delle emissioni, dei rifiuti e degli scarti di produzione (60%)**, **l'acquisizione di certificazioni ambientali per il prodotto o l'azienda (51%)** e **l'utilizzo dell'approccio dell'e-coinnovazione applicata ai materiali utilizzati, al design dei prodotti e dei processi produttivi**

(48%). Dall'altra parte della classifica che vede i progetti e le attenzioni realizzate con minor frequenza vi sono, invece, **emessa (19%), l'installazione di impianti per il riutilizzo dell'energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili (36%).**

CHE COS'È IL PRESTITO D'ONORE

Il prestito d'onore è una tipologia di prestito agevolato che permette a chi lo richiede di ottenere un sostegno economico per avviare un'attività imprenditoriale, ma anche per investire su imprese che vogliono aumentare l'occupazione giovanile e femminile o per aiutare i giovani nel loro corso di studi. Con la legge 608/96 è stata introdotta per la prima volta in Italia una misura *ad hoc* per sostenere la nascita di **piccole imprese e attività in proprio**. Si tratta di un finanziamento agevolato spesso chiamato "**prestito d'onore**", anche se in realtà questa definizione è più appropriata per riferirsi ai **finanziamenti che vengono richiesti per poter sostenere i costi di una formazione universitaria o professionale superiore**.

Negli **Stati Uniti**, ad esempio, è un'usanza consolidata quella di richiedere **un prestito per poter finanziare i propri studi universitari**, soprattutto tenendo in considerazione il costo non indifferente delle rette, pari a volte anche a 40.000/50.000 dollari l'anno.

Si tratta di un vero e proprio investimento che gli istituti di credito fanno nei confronti dello studente neodiplomato, il quale si impegna, a sua volta, a restituire il capitale al termine degli studi, quando, grazie alle competenze acquisite, **avrà iniziato il suo percorso professionale**.

Anche in molti paesi europei, come la **Germania**, esistono formule simili, spesso gestite a livello pubblico oltre che privato.

In Italia, invece, si tratta di una pratica ancora poco diffusa.

Il prestito d'onore è una forma particolare di finanziamento regolamentato dal decreto legislativo 185/2000 che mette a disposizione dei contributi a fondo perduto (prestito a fondo perduto) e dei finanziamenti a tasso agevolato per chi volesse avviare delle attività in proprio, sia in forma di società sia di lavoro.

Il prestito d'onore prevede l'erogazione di un finanziamento con condizioni di restituzione agevolate. In alcuni casi, ad essa si affianca un'ulteriore erogazione a fondo perduto, che, quindi, non prevede la restituzione né del capitale né degli interessi.

Il prestito d'onore può essere erogato entro un limite massimo che varia a seconda di quale sia la categoria che lo richiede; ogni prestito d'onore, infatti, in relazione alla categoria che lo richiede, ha un limite massimo erogabile e condizioni predeterminate.

I requisiti necessari per accedere al prestito d'onore sono:

- a) la residenza in Italia da almeno sei mesi prima della richiesta,
- b) la maggiore età.

Altri eventuali requisiti richiesti possono variare a seconda del bando a cui si partecipa, e pertanto, devono essere letti direttamente nelle proposte.

Il finanziamento agevolato non è concesso a tutti indistintamente, ma è necessario partecipare a un bando di concorso, che premia le idee migliori e soprattutto coloro che hanno i requisiti in regola per farne richiesta.

Il prestito d'onore in Italia viene erogato e gestito da INVITALIA, **un'agenzia nazionale che sostiene lo sviluppo di nuove imprese; sul sito di INVITALIA** si può optare per la tipologia di finanziamento che maggiormente si adatta alla propria situazione.

Può essere erogato anche dalle **Regioni, dai Comuni o dagli istituti bancari**.

In linea generale, **i prestiti d'onore vengono concessi a:**

- a) ragazzi, giovani studenti, che non hanno possibilità economiche ma intendono laurearsi o seguire un corso di formazione post-laurea come master o dottorati.
- b) giovani che desiderano avviare un'impresa o un'attività lavorativa autonoma.
- c) giovani che desiderano avviare un'attività di franchising.

Prestito d'onore per studenti

Questo tipo di finanziamento prevede il pagamento delle tasse universitarie per l'intero corso di laurea o di un master di primo o secondo livello.

Il prestito d'onore per gli studenti viene concesso solo a studenti meritevoli e soprattutto a chi non ha realmente la disponibilità economica per sostenere il proprio percorso formativo.

Il prestito d'onore per studenti viene concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente e non viene erogato integralmente, ma **viene accreditato in diverse tranches** con una cadenza prefissata dalle parti.

Questa forma di finanziamento prevede la **restituzione della somma richiesta solo al termine degli studi**; ciò per fornire allo studente il tempo sufficiente a trovare un lavoro stabile, che gli permetta di affrontare senza preoccupazioni il rimborso del prestito d'onore.

Il tasso applicato al momento della restituzione ovviamente è agevolato e può prevedere un **10%**

a fondo perduto. Sono molte le università che siglano convenzioni con gli istituti di credito e che permettono ai propri iscritti di godere di prestiti a condizioni agevolate.

C'è da dire che, come già detto, in Italia, la prassi di ricorrere a finanziamenti per sostenersi negli studi non è molto comune; ciò anche e soprattutto per i costi accessibili delle università pubbliche, che consentono di contenere le tasse di iscrizione, grazie agli incentivi statali.

Spesso, le condizioni dei prestiti studenteschi sono solitamente molto vantaggiose ed elastiche, permettendo agli studenti di iniziare a ripagare il debito solo una volta che si è iniziato a lavorare. L'istruzione è considerata un vero e proprio investimento, che è recuperato una volta completato il ciclo di istruzione. In molti Stati, a differenza del nostro, i giovani laureati o specializzati recuperano in breve quanto speso negli anni di formazione.

Prestito d'onore per giovani imprenditori

Questa tipologia di incentivi è riservata alle persone fisiche, giovani con meno di 35 anni e donne, che vogliono impegnarsi ad avviare un'attività imprenditoriale entro 45 giorni dalla concessione del prestito d'onore, o le società, purché costituite da non più di 12 mesi.

Sono uno strumento per riuscire ad ottenere, grazie agli incentivi statali, un finanziamento che possa agevolare l'apertura o l'avvio di un'attività lavorativa in proprio, ditta individuale in campo commerciale, oppure di consulenza, di servizi o per le microimprese, attività innovativa, azienda in zone geografiche svantaggiate.

Sono finanziabili tutte le imprese che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, nel turismo, nei servizi e nel commercio.

Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, i finanziamenti a fondo perduto, presentano un tasso agevolato, più basso rispetto a quello richiesto dalle banche e finanziarie tradizionali. Il fondo perduto solitamente corrisponde al 10% dell'intera somma erogata.

La somma, una volta erogata, deve essere utilizzata per **spese specifiche** quali: attrezzature, impianti, macchinari, beni immateriali e materiali, ristrutturazione degli immobili, allacci alle utenze, ecc.

Prestito d'onore per il franchising

Di norma questo tipo di prestito prevede la corresponsione di una piccola somma a fondo perduto e l'accensione di un mutuo a tasso agevolato dalla durata variabile.

In questo caso l'investimento da parte dell'ente che lo eroga non prevede un limite sull'ammontare del prestito: la somma erogata dipende dalla tipologia di attività che si desidera avviare e dal tipo di finanziamento di cui si necessita per metterla in atto. Questi finanziamenti di solito vengono erogati dalle Regioni, oppure attraverso i contributi forniti dall'Unione Europea.

Ma, quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati a tale forma di prestito?

Accedere ad un finanziamento agevolato conviene perché consente di realizzare qualcosa di concreto per il proprio futuro; ed invero, quando si chiede un finanziamento di questo tipo, vi sono diversi vantaggi. Innanzi tutto, **per il primo anno si potrà ottenere una somma a fondo perduto**, quindi senza bisogno di restituzione.

In secondo luogo, anche il resto del finanziamento prevede un tasso agevolato, quindi gli **interessi che si dovranno pagare saranno inferiori** a quelli che potrebbero applicare le banche tradizionali. Possono esserci, però, anche alcuni svantaggi nel richiedere un prestito di questo tipo. Ad esempio:

- Non si può ottenere più della cifra messa a disposizione dal bando, quindi bisognerà limitare le spese di avvio dell'attività alla somma che verrà concessa.
- I documenti da produrre, come, per esempio, un *business plan* efficace che sintetizzi i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale valido e che possa essere ritenuto meritevole di essere finanziato.
- La difficoltà di accedere a questo tipo di finanziamento; infatti, vengono approvati solo un certo numero di progetti all'anno, quindi è difficile riuscire a ottenerlo, specialmente se sono molte le richieste ricevute.
- Infine, si ha l'obbligo di condurre l'attività per almeno tre anni, quindi ci si deve preparare a superare anche eventuali ostacoli durante il percorso, senza chiudere l'attività.

Il prestito d'onore rimane, comunque, un tipo di finanziamento che prevede condizioni di rimborso vantaggiose, consentito anche a chi non ha garanzie

Infine, si segnala che anche diversi Comuni italiani offrono dei prestiti d'onore per le famiglie in temporanea difficoltà economica e non in grado di accedere al credito nelle forme ordinarie. È quindi possibile consultare il sito del proprio Comune di residenza per verificare se tale possibilità sia contemplata e se si posseggano i requisiti necessari per poterne beneficiare.